

dossier

XIX Legislatura

20 gennaio 2026

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

D.L. 200/2025 – A.C. 2753

Parte II – *Profili finanziari*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 615



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it - ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 540

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 416

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	5
Articolo 1, comma 1 (<i>Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	5
Articolo 1, comma 2 (<i>Sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale</i>)	7
Articolo 1, commi 3 e 4 (<i>Polo ospedaliero della città di Siracusa</i>)	10
Articolo 1, comma 5 (<i>Gestione commissariale dell'area di Bagnoli-Coroglio</i>)	13
Articolo 1, commi 6 e 7 (<i>Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche</i>)	16
Articolo 1, comma 8 (<i>Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati</i>)	20
Articolo 1, comma 9	21
(<i>Termini in materia di contributi per l'autonoma sistemazione</i>)	21
Articolo 1, comma 10 (<i>Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici</i>)	24
Articolo 1, comma 11 (<i>Contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale</i>)	25
Articolo 1, commi da 12 a 14 (<i>Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina</i>)	27
Articolo 1, comma 15 (<i>Commissario straordinario alluvione Marche</i>)	30
Articolo 1, comma 16 (<i>Rientro nell'ordinario per l'emergenza Corridoio V autostrada A4</i>)	32
Articolo 1, commi da 17 a 19 (<i>Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo</i>)	33
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga del termine per l'adozione con DPCM delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno</i>)	35
Articolo 2, comma 2 (<i>Divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali</i>)	36
Articolo 2, comma 3 (<i>Proroga contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana operante nel punto di crisi di Lampedusa</i>)	37
Articolo 2, comma 4 (<i>Disposizioni per il potenziamento punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza</i>)	38
Articolo 2, comma 5 (<i>Proroga graduatoria del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>)	39
Articolo 2, comma 6 (<i>Proroga delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia</i>)	40
Articolo 3, commi 1 e 2 (<i>Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza</i>)	41
Articolo 4, commi da 1 a 5 (<i>Proroga dell'entrata in vigore di testi unici in materia di tributi</i>)	42
Articolo 4, comma 6 (<i>Proroga in materia di contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali</i>)	43
Articolo 4, comma 7 (<i>Proroga in favore di AMCO S.p.A.</i>)	46
Articolo 4, comma 8 (<i>Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio agli enti territoriali</i>)	47

Articolo 4, comma 9 (<i>Rideterminazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello della Guardia di finanza</i>)	48
Articolo 4, comma 10 (<i>Proroga in materia di acquisti realizzati dalla Consip S.p.A.</i>)	49
Articolo 4, comma 11 (<i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>)	50
Articolo 4, comma 12 (<i>Differimento del termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti locali</i>)..	51
Articolo 5, comma 1 (<i>Valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti</i>).....	52
Articolo 5, comma 2 (<i>Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale</i>).....	53
Articolo 5, comma 3 (<i>Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia</i>)	54
Articolo 5, comma 4 (<i>Ammissione ai concorsi per dirigente chimico</i>)	56
Articolo 5, comma 5 (<i>Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria</i>)	56
Articolo 5, commi da 6 a 10 (<i>Ulteriori proroghe in materia sanitaria</i>).....	57
Articolo 6, comma 1 (<i>Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche</i>)	61
Articolo 6, commi 2 e 3 (<i>Incarichi dirigenti tecnici</i>)	64
Articolo 6, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di assegnazione del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando</i>).....	66
Articolo 6, comma 5 (<i>Assunzioni docenti di religione cattolica</i>)	67
Articolo 6, comma 6 (<i>Cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy</i>)	69
Articolo 7, comma 1 (<i>Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale</i>)	70
Articolo 7, comma 2 (<i>Termine per la conclusione delle procedure del sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025</i>).....	71
Articolo 8, comma 1 (<i>Utilizzo di disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale</i>)	72
Articolo 8, comma 2 (<i>Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio</i>)	73
Articolo 8, comma 3 (<i>Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura</i>).....	74
Articolo 8, commi 4 e 5 (<i>Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR</i>)	75
Articolo 9, comma 1 (<i>Sospensione dell'aggiornamento delle sanzioni del Codice della strada</i>).....	77
Articolo 9, comma 2 (<i>Proroga dei termini di accesso al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018</i>)	79
Articolo 9, comma 3 (<i>Regolamento di organizzazione del MIT</i>)	82
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	84
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di collocamento in ausiliaria di personale militare</i>)	85
Articolo 12, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia</i>)	93

Articolo 12, comma 2 (<i>Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia</i>)	94
Articolo 12, comma 3 (<i>Proroga della vigenza della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici</i>).....	95
Articolo 12, comma 4 (<i>Infrastrutture digitali per le intercettazioni</i>)	96
Articolo 12, comma 5 (<i>Proroga delle facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità</i>)	97
Articolo 13, comma 1 (<i>Proroga dei termini relativi alla stabilizzazione del personale per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico</i>)	98
Articolo 13, comma 2 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	100
Articolo 13, commi da 3 a 5 (<i>Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto</i>)	101
Articolo 14 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	109
Articolo 15, comma 1 (<i>Emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico a fini sperimentali e scientifici</i>)	113
Articolo 15, comma 2 (<i>Obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura</i>)	114
Articolo 15, comma 3 (<i>Notifiche degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato</i>)	115
Articolo 16, comma 1 (<i>Procedure autorizzative per impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali</i>)	115
Articolo 16, comma 2 (<i>Assicurazione dei rischi catastrofali per alcune piccole e microimprese</i>).....	117
Articolo 16, comma 3 (<i>Termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto</i>)	118

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2753
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Bordonali (LEGA) e Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)M-CP), per la I Commissione; Cannata (FDI) e D'Attis (FI-PPE), per la V Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il provvedimento, assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 1, comma 1

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Normativa previgente. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 (Proroga termini) stabilisce che l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 2 prevede che, ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale della segreteria tecnica già previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022 e che

al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziare dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1 (comma 2). Il citato comma 798 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di determinazione dei LEP di cui ai commi da 791 a 797. Il comma 800 autorizza la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per le attività della segreteria tecnica, istituita al precedente comma 799. Si ricorda che la disposizione all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 è intervenuta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale della disciplina in materia di determinazione dei LEP contenuta nell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

Le norme, modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 (Proroga termini), estendono dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il periodo nel quale l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni *standard* viene svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame proroga le attività istruttorie finalizzate alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), e dei relativi costi e fabbisogni standard, attualmente in capo al Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio. Intervenendo sulle funzioni, la proroga non incide sul contingente di personale, che resta quello individuato originariamente dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022, per il quale il medesimo riferimento normativo autorizza la spesa di 1.149.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. La proroga di un anno riguarda esclusivamente l'applicazione del citato articolo 1, comma 800, della legge 197 del 2022 in quanto il comma 798 – pur richiamato dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 – ha esaurito i propri effetti. Tale disposizione, infatti, autorizzava la spesa di 500 mila euro annui per le attività connesse alla c.d. Cabina di regia LEP fino all'esercizio 2025. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il periodo nel quale l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard viene svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica chiarisce che la proroga di un anno riguarda esclusivamente l'applicazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022, che autorizza la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per le attività della segreteria tecnica, istituita dal precedente comma 799, e non anche le attività previste dal precedente comma 798, la cui autorizzazione di spesa è terminata nell'esercizio 2025.

In proposito, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 2

(Sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

Normativa previgente. L'articolo 33, comma 13-*sexies*, del decreto-legge n. 133 del 2014, aggiunto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, autorizza la nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena. L'incarico, con scadenza al 31 dicembre 2024, prevede una remunerazione pari a 80.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Le norme, modificando l'articolo 33, comma 13-*sexies*, del decreto-legge n. 133 del 2014, sopprimono il termine di cessazione dell'incarico del sub-commissario fissato al 31 dicembre 2024 [lettera *a*)]. Con l'introduzione del nuovo comma 13-*septies* viene inoltre stabilito che l'incarico del sub-commissario cessi entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera *b*)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga dell'incarico del sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nell'Arsenale e nell'Area militare dell'isola della Maddalena, di cui all'art. 33, del D.L. 133/2014 [lettera b)]		0,1	0,1		0,1	0,1					0,1	0,1
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 [lettera b)]		0,1	0,1		0,1	0,1					0,1	0,1
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga dell'incarico del sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi nell'Arsenale e nell'Area militare dell'isola della Maddalena, di cui all'art. 33, del D.L. 133/2014 - effetti riflessi [lettera b)]					0,04	0,04					0,04	0,04

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e conferma che il Fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando l'articolo 33, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 133 del 2014, sopprimono il termine di cessazione dell'incarico del sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare dell'isola della Maddalena, fissato al 31 dicembre 2024, e lo sostituiscono con il nuovo termine del 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

In proposito, appare necessario che il Governo chiarisca se il citato subcommissario abbia continuato a svolgere le proprie attività nell'anno 2025, come sembra desumersi dal tenore delle novelle introdotte, e, in caso affermativo, precisi attraverso quali modalità si sia fatto fronte ai relativi oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettera b), capoverso 13-septies, dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo capoverso, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si rileva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine al fatto che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità, rilevandosi che la medesima assicurazione è fornita anche con riferimento alle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 4, 5, 14 e 19 dell'articolo in esame.

In tale quadro, appare in ogni caso opportuno acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che le riduzioni del Fondo complessivamente operate dal presente provvedimento non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 1, commi 3 e 4
(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

La norma dispone proroghe alla normativa vigente riguardante la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

In particolare, mediante opportune modifiche dell'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23¹, si dispone:

il differimento, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine per la realizzazione di tale struttura ospedaliera [comma 3, lettera a)];

il differimento, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine della durata dell'incarico del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero [comma 3, lettera b)].

L'onere delle disposizioni recate dal comma 3 è quantificato pari a 100.000 euro per l'anno 2026. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili² (comma 4).

Già in precedenza le norme relative al Polo ospedaliero di Siracusa erano state oggetto di proroga. L'ultima proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, è stata disposta dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 202 del 2024: anche l'onere recato dalla proroga disposta per il 2025 era stato quantificato in 100.000 euro annui, in linea con quanto previsto dalla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Nomina di due consulenti e spese di missione		0,1				0,1				0,1		
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili		0,1				0,1				0,1		

La **relazione tecnica** esplicita che le norme sono finalizzate a consentire il completamento della progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. A tal fine dispongono l'estensione temporale, fino al 31 dicembre 2026, sia del termine finale per la

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

² Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero, sia del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario.

La relazione evidenzia che l'articolo di legge su cui la norma di proroga interviene prevede, al comma 5, che per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere su risorse disponibili e assegnate alla Regione siciliana³, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 del già citato l'articolo 42-bis del decreto-legge 23 del 2020 stabilisce, inoltre, che l'incarico del Commissario straordinario sia a titolo gratuito. Il successivo comma 5-bis del medesimo articolo disciplina la struttura di supporto alle attività del Commissario, costituita "da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni e posto in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti: trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza senza, dunque, generare ulteriori oneri. Oltre al predetto personale, prosegue la relazione tecnica, possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.

In conclusione la relazione tecnica chiarisce che alla disposizione, in linea con la precedente proroga, sono ascritti oneri pari a 100.000 euro per l'anno 2026 relativi ai compensi da corrispondere agli esperti o consulenti e alle spese di missione del personale della citata struttura.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i termini - individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 - per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e di durata dell'incarico del Commissario straordinario a tale scopo nominato (comma 3). Gli oneri derivanti dalla proroga sono quantificati in euro 100.000 euro per il 2026 (comma 4). La relazione tecnica

³ Si tratta delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'articolo 20 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

afferma che tali oneri sono riferiti all'impiego di esperti o consulenti e ai rimborsi delle spese di missione sostenute dal personale della struttura di supporto al Commissario.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli oneri previsti dal testo in esame appaiono configurati come limiti massimi di spesa e risultano corrispondenti a quelli ascritti all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 202 del 2024 che ha disposto la precedente proroga fino al 31 dicembre 2025. Appare comunque opportuno - considerato il posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero - che il Governo confermi che la proroga non determini ulteriori effetti sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

Al riguardo, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine al fatto che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità, rilevandosi che la medesima assicurazione è fornita anche con riferimento alle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 2, 5, 14 e 19 dell'articolo in esame.

In tale quadro, nel rilevare l'opportunità di formulare la disposizione in commento nei termini di un'autorizzazione di spesa, si conferma altresì che sarebbe utile acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che le riduzioni del Fondo complessivamente operate dal presente provvedimento non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 1, comma 5 **(Gestione commissariale dell'area di Bagnoli-Coroglio)**

La norma apporta modifiche all'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133⁴, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio,

In particolare:

- è prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l'incarico del Commissario straordinario [lettera *a*)];
- è incrementato da 10 a 15 il numero massimo di unità di livello non dirigenziale assegnate alla struttura di supporto alle attività del Commissario [lettera *b*)];
- è prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2026 il periodo di tempo durante il quale il Commissario straordinario ha facoltà per di nominare un massimo di due sub-commissari a cui delegare attività e funzioni proprie [lettera *c*)];
- è modificata la disposizione di quantificazione dell'onere prevedendo una ulteriore spesa, configurata come limite massimo, pari a 1.087.619 euro per l'anno 2026. L'onere così quantificato è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili⁵ [lettera *d*)];
- è introdotta una disposizione del tutto nuova che prevede che entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette al Governo⁶ il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi relativi alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata, nonché delle altre attività previste [lettera *e*)].

Si rammenta che le norme oggetto del presente intervento normativo sono state introdotte nell'ordinamento dall'articolo 41, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴ Convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁶ Più in particolare alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale		1,1				1,1				1,1		
Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale - buoni pasto		0,02				0,02				0,02		
Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale - trasferte		0,01				0,01				0,01		
Minori spese correnti												
Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili		1,1				1,1				1,1		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga e contestuale incremento di 5 unità di personale della struttura commissariale		1,1				1,1				1,1		

La **relazione tecnica** ribadisce in primo luogo il contenuto delle disposizioni.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, la relazione tecnica fa presente che:

- la proroga dell'incarico commissariale non comporta nuovi oneri rispetto a quanto già previsto, in quanto l'incarico è svolto a titolo gratuito;
- la proroga della struttura di supporto del Commissario determina oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale della struttura

commissariale (2 dirigenti di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale) e dal compenso per i 2 subcommissari - quantificati sulla base dei parametri considerati nella relazione tecnica dell'articolo 41 del decreto-legge n.152 del 2021, che ha istituito la citata struttura;

- sono, altresì, considerati gli oneri derivanti dall'incremento di 5 unità di personale di livello non dirigenziale del numero dei dipendenti assegnati alla struttura al servizio del Commissario. Gli oneri complessivi sono quantificati come riportato nella tabella che segue.

Voce di costo	Costo unitario	Unità	Lordo dipendente	Lordo Stato
Sub-Commissari	75.000,00	2	150.000,00	199.050,00
Dirigenti	67.450,00	2	134.900,00	186.674,62
Funzionari	28.329,00	15	424.935,00	563.888,75
Straordinario	5.627,00	15	84.405,00	112.005,44
Buoni Pasto	1.400,00	15	21.000,00	21.000,00
Trasferte			5.000,00	5.000,00

Agli oneri pari a 1.087.619 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla situazione finanziaria, la relazione tecnica fa presente che il saldo della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario n. 6336/424, alla data del 29 dicembre 2025, risulta pari a euro 118.368.551,72.

Con riferimento agli oneri di funzionamento della struttura commissariale, la relazione tecnica rappresenta che gli stessi risultano proporzionati rispetto al volume complessivo degli investimenti attivati e coerenti con la fase attuativa del Programma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la durata della gestione commissariale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dispongono l'incremento della dotazione di personale non dirigenziale della struttura di supporto alle attività del Commissario da 10 a 15 unità, confermano la facoltà di nominare due Sub-Commissari nonché la presenza di due unità di personale dirigenziale nella struttura di supporto, e provvedono alla quantificazione dell'onere in 1.087.619 euro e dispongono la sua copertura finanziaria.

Tanto premesso, con riferimento all'onere relativo alla struttura di supporto del Commissario, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile. Inoltre, posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all'atto del collocamento è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal

punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni da formulare anche tenuto conto che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5, lettera d), dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dal medesimo comma, pari a 1.087.619 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

Al riguardo, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine al fatto che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità, rilevandosi che la medesima assicurazione è fornita anche con riferimento alle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 2, 4, 14 e 19 dell'articolo in esame.

In tale quadro, come già segnalato, si rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che le riduzioni del Fondo complessivamente operate dal presente provvedimento non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 1, commi 6 e 7 ***(Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche)***

Normativa previgente. L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni ha introdotto l'articolo 3, comma 10-*bis*, nella legge n. 335 del 1995 (cosiddetta "riforma delle pensioni Dini"), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2025 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2020, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 228 del 2021, inoltre, ha introdotto il comma 10-*ter* all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le pubbliche amministrazioni siano tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi contributivi, in deroga agli ordinari termini di prescrizione, fino al 31 dicembre 2025 in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

A tali disposizioni, incluse le relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

Le norme modificano l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

In particolare, il comma 6:

- novella il comma 10-*bis*, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e che riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al 31 dicembre 2020 previsto a legislazione previgente) [lettera *a*)];
- novella il comma 10-*ter*, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati [lettera *b*)].

Viene infine modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2026 (anziché fino al 31 dicembre 2025) gli importi relativi a interessi e sanzioni (comma 7).

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni cui ai commi 6 e 7 hanno lo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori entro un termine più ampio di quello originariamente previsto. La mancata proroga infatti determinerebbe, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per decorso del termine quinquennale previsto, e la conseguente impossibilità di normalizzare integralmente, anche con riferimento alle annualità più risalenti, gli estratti contributivi dei dipendenti. La proroga, in particolare, si rende necessaria in quanto:

- da un lato, come emerso da incontri informali con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la problematica riguarda ampia parte della pubblica amministrazione e vi è un numero considerevole di posizioni da regolarizzare;
- dall'altro lato, la mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti, nonché la complessità e varietà delle posizioni relative a dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni, rendono estremamente difficile la ricognizione di eventuali anomalie contributive, che sovente vengono rilevate nel momento in cui gli

interessati, prossimi alla pensione, segnalano la presenza di irregolarità sui propri estratti contributivi.

Il termine di proroga proposto (31 dicembre 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) è da intendersi come termine minimo e che, pertanto, si accoglierebbe positivamente la previsione di un termine di proroga più lungo, eventualmente anche sulla base di proposte pervenute da altre amministrazioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il comma 6, lettera *a*), prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2026) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi, di cui all'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge n. 335 del 1995.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto alla lettera *b*) per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Il comma 7 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000, in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di transitoria deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente, al 31 dicembre 2025.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228

del 2021, prevede che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano innanzitutto l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. In particolare viene novellato il comma 10-bis, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e che essa riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al 31 dicembre 2020 previsto a legislazione previgente). Viene altresì novellato il comma 10-ter, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.*

Si rammenta che i predetti termini sono già stati oggetto di più proroghe annuali (da ultimo: articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 202 del 2024), cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, si prende atto sia di quanto affermato dalla RT circa il fatto che le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni sia di quanto risulta dalla relazione illustrativa riguardo al considerevole numero di posizioni da regolarizzare e alle difficoltà di ricognizione di eventuali anomalie contributive.

Infine, le disposizioni modificano l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2026 (anziché fino al 2025) gli importi relativi a interessi e sanzioni.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla norma originaria e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 8 ***(Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati)***

La norma modifica l'articolo 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente) del decreto-legge n. 39 del 2024⁷, prorogando al 2026 l'obbligo di trasmissione di alcune delle informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa agli interventi edilizi agevolabili ai sensi della disciplina del cd. Superbonus⁸. In particolare:

- con la modifica del comma 1, lettera *c*), estende anche all'anno 2026, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico agevolabili, l'obbligo di trasmissione all'ENEA dell'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024). La proroga all'anno 2026 è limitata agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge n. 11 del 2023⁹, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;
- con la modifica del comma 2, lettera *c*), proroga all'anno 2026, con riferimento agli interventi antisismici agevolabili, l'obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia dell'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024). Anche in questo caso, la proroga è limitata agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge n. 11 del 2023.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

⁷ Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

⁸ Il cosiddetto "Superbonus" è una detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici, originariamente pari al 110%, disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Attualmente, l'aliquota del 110% resta applicabile per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Per le istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dal 30 marzo 2024, tale agevolazione opera in deroga alle limitazioni vigenti entro un limite di spesa complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni riservati agli eventi del 2009, il cui rispetto è monitorato dal Commissario straordinario e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

⁹ Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la proroga del periodo per il quale è disposto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende al 2026 l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024). L'estensione riguarda sia gli interventi di efficientamento energetico, per i quali la trasmissione avviene all'ENEA, sia gli interventi antisismici, per i quali i dati sono comunicati al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia. La proroga al 2026 è limitata agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Al riguardo non si formulano osservazioni, in quanto la norma si limita a prorogare al 2026 la trasmissione di dati già prevista. Non sono stati, inoltre, ascritti effetti finanziari alla norma originaria, rispetto alla quale il Governo aveva peraltro confermato che alle attività da essa previste si sarebbe provveduto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente¹⁰.

Articolo 1, comma 9

(Termini in materia di contributi per l'autonoma sistemazione)

Normativa previgente. L'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità) riconosce alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. L'importo massimo del contributo è graduato in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di persone di età superiore a 65 anni e di persone con disabilità (comma 1). La norma dispone altresì la decorrenza dei citati contributi, individuata nella data indicata nel provvedimento di sgombero

¹⁰ AS 1092 - seduta della Commissione Bilancio del Senato n. 236 dell'8 maggio 2024.

dell'immobile, precisando che, in ogni caso, i contributi non possano essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 (comma 2) e che gli stessi non sono compatibili con altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti menzionati (comma 3). Infine, la norma reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, espressi in termini di limite massimo di spesa, e l'indicazione delle relative coperture: euro 3.453.000 per l'anno 2024, euro 6.906.000 per l'anno 2025 ed euro 2.400.000 per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (comma 4).

Le norme modificano l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, come segue.

- riguardo ai contributi per l'autonoma sistemazione, connessi ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, prorogano il termine ultimo per l'erogazione dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 [lettera a)];
- incrementano di 1.663.514 euro (da 2.400.000 a 4.063.514 euro) il limite massimo di spesa per l'anno 2026 e la relativa copertura, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prorogano per l'anno 2026 il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

Sulla base di quanto rappresentato dal Dipartimento della Protezione civile, per l'evento sismico del 20 maggio 2024, hanno usufruito del CAS solo i Comuni di Bacoli e di Pozzuoli, con attuale previsione di termine al 31 dicembre 2025. Con riguardo alla quantificazione degli oneri discendenti dall'estensione del CAS al 31 dicembre 2026 in relazione all'evento sismico del 20 maggio 2024, il Sindaco del Comune di Pozzuoli (NA) ha rappresentato che, in relazione al sisma del 20 maggio 2024, residuano ancora n. 180 nuclei familiari aventi diritto, per un fabbisogno stimato in euro 136.800,00 mensili, pari ad un valore complessivo annuo di euro 1.641.600,00. Quanto al comune di Bacoli, visto il numero di nuclei familiari interessati, è stimato un fabbisogno di euro 21.913,96. Il Comune di Napoli per l'evento del 20 maggio 2024 non ha invece usufruito del CAS. Pertanto,

il maggiore onere per l'anno 2026 è pari a 1.663.514 e trova copertura a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, connesso ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Conseguentemente, il limite di spesa per l'anno 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, è incrementato in ragione di 1.663.514 euro (da 2.400.000 a 4.063.514 euro).

Al riguardo, non si formulano, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica in merito alla stima del fabbisogno residuo, che coincide con il rifinanziamento previsto dalla novella e sopra riportato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera b) del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame provvede agli oneri derivanti dalla novella introdotta dalla precedente lettera a), pari a 1.663.514 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

In proposito, nel rinviare a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, si segnala che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 933 milioni di euro per l'anno 2026 e a 920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Ciò posto, nel rammentare che le disposizioni oggetto di proroga già prevedevano una riduzione del medesimo Fondo in misura pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e che quest'ultimo risulta istituzionalmente preordinato al finanziamento di interventi conseguenti a emergenze connesse con eventi calamitosi, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo – che all'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in esame si possa provvedere senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 1, comma 10
(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici)

Normativa previgente. L'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022¹¹, come modificato dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020¹². Queste ultime disposizioni, limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza Covid, avevano previsto misure volte a contenere, attraverso l'applicazione di un procedimento abbreviato, i tempi dell'eventuale contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in ragione del *lockdown*, in materia di competizioni e campionati professionistici e dilettantistici, per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021. A tali disposizioni, incluse le relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni stabilite dall'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 218, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 volte a contenere i tempi dell'eventuale contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in materia di annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame, novellando l'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre

¹¹ Recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

¹² Recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2026 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 218, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 volte a contenere i tempi dell'eventuale contenzioso derivante dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali in materia di competizioni e campionati professionistici e dilettantistici.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che alla proroga disposta dalla norma in esame, così come alla precedente proroga e alle norme originarie, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 11 **(Contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale)**

Normativa previgente. L'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024 ha rideterminato la misura del contributo per l'iscrizione al SSN per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, in occasione del Giubileo del 2025, stabilendo una misura minima del contributo inferiore a quella dovuta a legislazione vigente. Più specificamente, la disposizione prevede che, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi - per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - l'entità del contributo per l'iscrizione al SSN è fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 e non in base a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 34. Si evidenzia che il contributo dovuto ai sensi dei citati commi 3 e 5 è comunque commisurato ad un importo percentuale del reddito complessivo conseguito dal soggiornante nell'anno precedente in Italia e all'estero ma con una soglia minima, che, nel caso del comma 3 (per la generalità degli stranieri regolarmente soggiornanti) è di 2.000 euro annui mentre, nel caso del comma 5 (per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio) è di 700 euro annui. Tali importi minimi sono stati così incrementati dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), a cui non sono stati prudenzialmente ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024 afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che alle modifiche disposte dal suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme, modificando l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, eliminano il riferimento "all'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" dalla disposizione che prevede l'applicazione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi la misura del contributo minimo di iscrizione al servizio sanitario nazionale prevista per i titolari di permesso di soggiorno

per motivi di studio, che è pari a 700 euro annui, invece dei 2.000 euro previsti per la generalità degli stranieri regolarmente soggiornanti.

La **relazione illustrativa** afferma che la disposizione, abrogando il riferimento al termine dell'anno giubilare 2025, presente nell'*incipit*, chiarisce che si tratta di disposizione a regime e non di carattere temporaneo e transitorio.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a precisare che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi l'importo del contributo volontario per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale corrisponde a quello dovuto dai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, eliminano il riferimento "all'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" dalla disposizione che prevede l'applicazione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi la misura del contributo minimo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che è pari a 700 euro annui, invece dei 2.000 euro previsti per la generalità degli stranieri regolarmente soggiornanti.*

*La relazione tecnica afferma che la norma si limita a precisare che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi l'importo del contributo volontario per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale corrisponde a quello dovuto dai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Inoltre, la relazione illustrativa afferma che la disposizione, abrogando il riferimento al termine dell'anno giubilare 2025, presente nell'*incipit*, chiarisce che si tratta di disposizione a regime e non di carattere temporaneo e transitorio.*

Tutto ciò considerato, sarebbe utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti ad accertare che l'estensione permanente ai titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi del regime agevolato previsto per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che comporta un importo minimo annuo del contributo di iscrizione al SSN di 700 euro anziché di 2.000 euro, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, commi da 12 a 14
(Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina)

Le norme modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina e del relativo sub-commissario. In particolare tali commi:

- prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario attraverso una modifica dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198¹³ (comma 12). Tale proroga comporta, di conseguenza, la proroga di una struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali composta di un numero massimo di 10 unità di personale non dirigenziale proveniente da amministrazioni pubbliche in posizione di distacco e fuori ruolo e a cui è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri i cui oneri sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del sub-commissario attraverso una modifica dell’articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44¹⁴ [comma 13, lettera a)];
- attraverso un’ulteriore modifica dell’articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44¹⁵, prevedono che il Commissario straordinario trasmetta la Governo, entro il 31 marzo 2026, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, pena la revoca automatica delle risorse di provenienza statale [comma 13, lettera b)];
- dispongono la copertura degli oneri derivanti dalla proroga stimati pari a 347.000 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili¹⁶ (comma 14)

I termini in oggetto sono stati oggetto di numerose proroghe. Da ultimo la durata dell’incarico del Commissario straordinario era stata prorogata al 31 dicembre 2025 dall’articolo 12, comma 6-bis del decreto-legge n. 215/2023. Anche in tale occasione gli oneri recati dalle norme erano stati determinati in 347.000 euro annui.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

¹⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

¹⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

¹⁶ Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga Commissario straordinario, per il risanamento delle baraccopoli di Messina,		0,3										
Maggiori spese correnti												
Proroga Commissario straordinario, per il risanamento delle baraccopoli di Messina,						0,3				0,3		
Minori spese correnti												
Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili		0,3				0,3				0,3		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni sottolineando il carattere procedurale del comma 13, lettera *b*) che prevede che il Commissario straordinario trasmetta al governo una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, la relazione tecnica fa presente che:

- la proroga dell'incarico commissariale non comporta nuovi oneri in quanto l'incarico è svolto a titolo gratuito;
- la proroga dell'incarico del Sub-Commissario comporta un onere di 132.700 euro;
- la proroga della struttura di supporto del Commissario determina oneri pari a 214.300 euro a fronte dell'impiego di 10 unità di personale;

Si determina, in tal modo, un onere complessivo di 347.000 euro per il 2026 che è coperto a valere sul Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la durata della gestione commissariale per il risanamento della baraccopoli della città di Messina, del relativo sub-commissario e della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali composta di un numero massimo di 10 unità di personale non dirigenziale a cui è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione tecnica, analogamente a quanto previsto per gli anni 2024 e 2025, stima un onere pari a 347.000 euro per il compenso del Sub-Commissario (mentre l'incarico del Commissario è a titolo gratuito) e per il trattamento accessorio del personale della struttura di supporto.

Tanto premesso, con riferimento agli oneri relativi al Sub-Commissario e alla struttura di supporto del Commissario, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile.

Inoltre, posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all'atto del collocamento è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni da formulare, rilevando, tra l'altro, che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14 dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dai precedenti commi 12 e 13, lettera a), pari a 347.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine al fatto che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità, rilevandosi che la medesima assicurazione è fornita anche con riferimento alle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 2, 4, 5 e 19 dell'articolo in esame.

In tale quadro, nel rilevare l'opportunità di formulare la disposizione in commento nei termini di un'autorizzazione di spesa, si conferma altresì che sarebbe utile acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che le riduzioni del Fondo complessivamente operate dal presente provvedimento non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 1, comma 15 **(Commissario straordinario alluvione Marche)**

Le norme dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2026 degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Viene, altresì, stabilito che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022¹⁷, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni in esame e, relativamente alla quantificazione della spesa, osserva che, per il mantenimento della piena capacità di risposta nelle attività connesse alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, si prevede un costo complessivo pari a € 481.625,63 per il conferimento di n. 10 incarichi di personale, così articolato:

- Collaborazioni Esterne (n. 5 unità), comprensive di IVA e oneri: € 221.520,00 (Imponibile: € 184.600,00 – IVA: € 36.920,00);
- Personale in Somministrazione (n. 5 unità – cat. ex C/AF), comprensivo di IVA e oneri: € 260.105,63 (Imponibile: € 234.095,10 – Oneri: € 26.010,53).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei

¹⁷ La contabilità in questione è stata istituita nell'ambito dell'Ordinanza citata che disponeva i primi interventi di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito le Province di Ancona e Pesaro-Urbino, menzionati nella presente nota.

relativi oneri, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale istituita in conseguenza dei già citati eventi meteorologici che hanno colpito le Province di Ancona e Pesaro-Urbino.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, di cui si chiede conferma al Governo, che la contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022 rechi le occorrenti disponibilità per fare fronte all'onere previsto per l'attuazione della disposizione in esame e che l'impiego di dette risorse non pregiudichi ulteriori impegni, già previsti a legislazione vigente, a valere sulla medesima contabilità speciale.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 15 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 481.626 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.*

Al riguardo, si rammenta che la predetta disposizione ha autorizzato - in relazione ai primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino - l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo nominato, sulla quale sono affluite le risorse, pari a 5 milioni di euro, a tal fine stanziata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei predetti eccezionali eventi meteorologici.

Si ricorda, altresì, che il comma 3 dell'articolo 9 della citata ordinanza ha autorizzato la regione Marche a trasferire, sulla predetta contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale, incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Tanto premesso, appare utile acquisire elementi di informazione da parte del Governo in merito all'attuale consistenza delle disponibilità finanziarie della citata contabilità speciale, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Articolo 1, comma 16
(Rientro nell'ordinario per l'emergenza Corridoio V autostrada A4)

Le norme dispongono con riferimento allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. Tale stato di emergenza era stato dichiarato e prorogato da una serie DPCM¹⁸, l'ultimo dei quali estendeva il periodo di vigenza dell'emergenza fino al 31 dicembre 2025.

Le norme stabiliscono che per il futuro si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile¹⁹ da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: tale articolo tratta delle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. Le ordinanze in questione hanno lo scopo di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse sono funzionali a individuare la disciplina procedimentale applicabile per il rientro in ordinario e dunque non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, in conseguenza della cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, dispongono che il rientro alla gestione amministrativa ordinaria sia regolato mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile. Il rientro alla gestione amministrativa ordinaria è disposto,

¹⁸ Lo stato di emergenza era stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

secondo quanto specificato dalle norme, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato all'emergenza.

Tanto premesso, attesa la natura ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, commi da 17 a 19
(Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo)

Le norme stabiliscono che la struttura temporanea di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, in atto nell'area dei Campi Flegrei, continua ad operare fino al 31 dicembre 2026 quando invece la sua attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, avrebbe dovuto cessare il 31 dicembre 2025. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale²⁰ nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo assegnato alla struttura (comma 17).

Si prevede che il Dipartimento della protezione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato²¹ (comma 18).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili²² (comma 19).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁰ Il contingente di personale è previsto dal già citato articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023. Il contingente è costituito da una unità di personale dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali.

²¹ Di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

²² Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga della Struttura per il piano straordinario di analisi della vulnerabilità dei Campi Flegrei		1,2				1,2				1,2		
Minori spese correnti												
Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili		1,2				1,2				1,2		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le norme dell'articolo 18 non recano oneri mediante attività realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne l'onere della struttura la relazione tecnica rammenta che la stessa è composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, da venti, il cui onere complessivo annuo ammonta ad euro 1.159.014 per l'anno 2026, ed è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità. La relazione tecnica evidenzia che l'onere quantificato è pari a quello già previsto per l'anno 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che la struttura temporanea di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, in atto nell'area dei Campi Flegrei, continua ad operare fino al 31 dicembre 2026, anziché fino al 31 dicembre 2025²³. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale²⁴ nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo assegnato alla struttura.

²³ Ai sensi del previgente testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

²⁴ Il contingente di personale è previsto dal già citato articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023. Il contingente è costituito da una unità di personale dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali.

Tanto premesso si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile.

Inoltre, posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all'atto del collocamento è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto, peraltro, che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 19 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 17, pari a 1.159.014 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

Al riguardo, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028 una dotazione iniziale pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

In proposito, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine al fatto che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità, rilevandosi che la medesima assicurazione è fornita anche con riferimento alle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 2, 4, 5 e 14 dell'articolo in esame.

In tale quadro, come già segnalato, si rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una assicurazione in merito al fatto che le riduzioni del Fondo complessivamente operate dal presente provvedimento non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 2, comma 1

(Proroga del termine per l'adozione con DPCM delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno)

La norma proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, il termine recato dal comma 3 dell'articolo 15-*sexies* del decreto-legge n. 145 del 2024, entro il quale, ai sensi della medesima disposizione, è consentito procedere alla modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno (DPCM n. 78 del 2019) mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri²⁵ (comma 1).

²⁵ In deroga al procedimento ordinario previsto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, ovvero mediante l'adozione di un regolamento di delegificazione.

Alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 la possibilità di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

Articolo 2, comma 2

(Divieto di comandi e distacchi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'area e comparto Funzioni centrali)

La norma estende fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della prescrizione, prevista fino al 31 dicembre 2025 nel testo già vigente dell'articolo 8, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, che vieta il comando, il distacco o l'assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni (escluse quelle in corso e quelle presso organi costituzionali) del personale dirigenziale e non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali (comma 2).

Alla disposizione oggetto di proroga - di cui al comma 18 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 19 del 2024 - non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame estende a tutto il 2026 il divieto, previsto nell'assetto già vigente per il 2025, di disporre comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 2, comma 3
***(Proroga contratti a tempo determinato del personale della Croce
Rossa Italiana operante nel punto di crisi di Lampedusa)***

Le norme, modificando l'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2025, consentono, in deroga ai limiti della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stabiliti all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la proroga sino al 31 dicembre 2026 dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma, riguardo ai profili di costo riferibili alla disposizione, per quanto concerne le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che l'applicazione della disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la C.R.I. eroga, nell'ambito dell'*hotspot* di Lampedusa, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 4 marzo 2024 a beneficio delle persone ospitate in tale tipologia di struttura, ai costi determinati dal medesimo capitolato, che sarebbero i medesimi anche laddove le prestazioni di primo soccorso, assistenza e accoglienza dei migranti fossero erogate da altro soggetto gestore. Si precisa che la gestione dell'*hotspot* di Lampedusa da parte della CRI non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale Associazione sono corrisposti, per le attività gestorie dell'*hotspot*, i medesimi importi che sarebbero comunque liquidati ad altro soggetto gestore a fronte di prestazioni specificamente previste e disciplinate nello schema di capitolato di gara d'appalto approvato con DM 4 marzo 2024, richiamato nella citata relazione tecnica. Il corrispettivo per le prestazioni rese viene erogato secondo il meccanismo individuato nello schema di capitolato, del pro capite pro die, altrimenti applicabile ad altro soggetto gestore.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, consentono, in deroga ai limiti della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, la proroga sino al 31 dicembre 2026 dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa. La relazione tecnica assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la C.R.I. - che

rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato - eroga, nell'ambito dell'hotspot di Lampedusa, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministero dell'interno del 4 marzo 2024 a beneficio delle persone ospitate in tale tipologia di struttura, ai costi determinati dal medesimo capitolato.

In proposito, non si formulano osservazioni, preso atto delle informazioni fornite nella relazione tecnica in merito alla neutralità della disposizione sui costi delle prestazioni erogate nell'hotspot di Lampedusa dall'Associazione della Croce Rossa italiana. Tanto premesso, si rileva, comunque, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni di proroga dei contratti in riferimento con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione; ciò al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del relativo personale a contratto in capo all'Ente di cui trattasi.

Articolo 2, comma 4

(Disposizioni per il potenziamento punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza)

Normativa previgente. L'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 prevede che per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza si applichino, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui all'articolo 10 dello stesso provvedimento. Il predetto articolo 10, avente ad oggetto la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), consente di derogare, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, e dispongono che l'ANAC assicuri, qualora richiesta, l'attività di vigilanza collaborativa, che ha lo scopo di supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, limitatamente alle strutture e ai punti di crisi citati, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022 (comma 1). L'articolo 1, comma 679, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), al fine di ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, per assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, come previsto dal comma 678 del medesimo articolo 1, ha incrementato di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione,

l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza.

Le norme estendono dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di avvalersi delle facoltà di deroga alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza, prevista all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa è infatti finalizzata alla sola proroga del termine entro il quale è possibile, per le tipologie di strutture interessate da tali norme, avvalersi delle ampie facoltà di deroga, già previste dall'articolo 19, comma 3-bis, del "decreto Minniti" per i CPR ed estese alle altre strutture di cui all'articolo 5-bis del "decreto Cutro".

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di avvalersi delle facoltà di deroga alle disposizioni di legge, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea, per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di prima accoglienza, previste all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023.*

In proposito, considerato che alle norme che hanno introdotto la possibilità di avvalersi delle facoltà di deroga ora prorogate non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni. Appare tuttavia opportuno acquisire conferma che l'ANAC, cui è affidata l'attività di vigilanza collaborativa nell'ambito dell'esercizio delle predette facoltà di deroga, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, possa adempiere ai tali compiti anche nell'anno 2026 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 5

(Proroga graduatoria del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La norma, novellando l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di

vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario²⁶.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riferita a facoltà assunzionali già autorizzate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021, proroga, dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026, la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario²⁷.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, la norma si riferisce a facoltà assunzionali già autorizzate, e tenuto conto che alla norma originaria e alle sue successive proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2, comma 6 ***(Proroga delle facoltà assunzionali per le Forze di polizia)***

Normativa previgente. L'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede, tra l'altro, che:

- le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
- a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il summenzionato decreto hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, alla scadenza, non possono essere prorogate;
- in via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, che giungono a scadenza alla data del 31

²⁶ Approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019.

²⁷ Approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019.

dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

La norma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, proroga, al 31 dicembre 2026, per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, il regime transitorio ivi previsto che permette l'esercizio delle facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica fa presente che la norma proroga al 31 dicembre 2026 l'esercizio di facoltà assunzionali per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare già finanziate e autorizzate. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, proroga, al 31 dicembre 2026, per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, il regime transitorio ivi previsto che permette l'esercizio delle facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma proroga un regime transitorio che consente l'esercizio di facoltà assunzionali già finanziate e autorizzate, come riferito anche dalla relazione tecnica.

Articolo 3, commi 1 e 2

(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

Normativa previgente. Il D.P.R. n. 53 del 2025, intervenendo sul D.P.R. n. 164 del 2002, ha sostituito, tra l'altro, l'articolo 35 in materia di federazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Si ricorda che tale articolo era stato già oggetto di intervento da parte dell'articolo 30 del D.R.P. n. 57 del 2022.

Il medesimo D.P.R. n. 53 del 2025, con l'inserimento dell'articolo 35-bis, in conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione di quanto previsto con le modifiche introdotte dal citato D.P.R. n. 53 del 2022, ha introdotto per la Polizia di Stato una disciplina transitoria concernente l'accertamento della rappresentatività delle citate federazioni sindacali.

Tale disciplina ha previsto che:

- a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022, 2023, sia effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate;
- b) ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite dai propri iscritti a ciascuna delle summenzionate organizzazioni sindacali federate, siano conteggiate in capo alle federazioni interessate.

La norma, intervenendo sull'articolo 35-*bis* del D.P.R. n. 164 del 2002, proroga la disciplina transitoria concernente l'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato ivi prevista.

Si prevede, inoltre, che la rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle citate organizzazioni sindacali federate sia conteggiata con il sistema di rilevazione di cui al medesimo articolo 35-*bis*, lettera a), del D.P.R. n. 164 del 2002.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 35-*bis* del D.P.R. n. 164 del 2002, interviene sulle modalità procedurali di accertamento della rappresentatività e di misurazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali federate della Polizia di Stato.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 4, commi da 1 a 5

(Proroga dell'entrata in vigore di testi unici in materia di tributi)

La norma proroga, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali²⁸; del testo unico dei tributi erariali minori²⁹; del testo unico della giustizia tributaria³⁰; del testo unico in materia di versamenti e di riscossione³¹; del

²⁸ Di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

²⁹ Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

³⁰ Di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.

³¹ Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti³².

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, proroga l'entrata in vigore di alcuni testi unici in materia di entrate.

Nel dettaglio, è prorogata, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali³³; del testo unico dei tributi erariali minori³⁴; del testo unico della giustizia tributaria³⁵; del testo unico in materia di versamenti e di riscossione³⁶; del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti³⁷.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che alla norma originaria, ora prorogata, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, comma 6 ***(Proroga in materia di contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali)***

La norma dispone la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, della disciplina transitoria di cui all'articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 146 del 2021³⁸, che, al comma 1, prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali³⁹, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

³² Di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

³³ Di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

³⁴ Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

³⁵ Di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.

³⁶ Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

³⁷ Di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

³⁸ Il citato articolo reca norme in materia di disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e di contenimento della spesa per società pubbliche.

³⁹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 ha previsto che le amministrazioni centrali, nonché le Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023, non applicassero le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B, ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009⁴⁰ per le amministrazioni statali.

La relazione tecnica, con riferimento al citato articolo 16-*sexies*, comma 1, evidenziava la coerenza nel tempo dell'approccio metodologico adottato ai fini della considerazione nei tendenziali delle varie misure concernenti risparmi di spesa. In particolare, come la relazione tecnica riferita alle riduzioni dell'importo dei canoni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 non ascriveva effetti positivi a quella disposizione, non scontando i risparmi associati a dette misure nei saldi di finanza pubblica, parimenti, non erano stati ascritti oneri dalla disapplicazione delle citate misure di cui al predetto articolo 16-*sexies*, comma 1.

Al riguardo, si segnala, inoltre, che da ultimo la disapplicazione delle riduzioni in parola è stata prorogata al 31 dicembre 2025 dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 202 del 2024. La relazione tecnica confermava le valutazioni in termini di impatto già formulate con riferimento alla disposizione originaria.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la disposizione è finalizzata a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:

- l'allocazione delle pubbliche amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al

⁴⁰ Tali norme prevedono specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;

- la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;
- la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva a un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto”.

Sotto questo ultimo profilo, viene evidenziato che il canone risultante dalla non applicazione dell’abbattimento deve essere inferiore all’ultimo importo corrisposto dalla PA, garantendo quindi risparmi di spesa rispetto alla spesa storica.

La non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio è compensata dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, dalla più agevole regolarizzazione delle locazioni passive nonché dalla rinegoziazione dei contratti stipulati, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all’ultimo canone corrisposto.

La relazione conclude, dunque, che la norma è suscettibile di determinare risparmi di spesa, che potrebbero conseguire, oltre che dalla riduzione del consumo energetico e dall’ottimizzazione degli spazi, anche dal minor costo del canone di affitto.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l’articolo 16-sexies, del decreto-legge n. 146 del 2021, dispone che specifiche pubbliche amministrazioni non applichino le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 anche per i contratti di locazione passiva stipulati dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.*

Secondo la relazione tecnica, la norma è suscettibile di determinare risparmi di spesa, che potrebbero conseguire, oltre che dalla riduzione del consumo energetico e dall’ottimizzazione degli spazi, anche dal minor costo del canone di affitto.

Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e considerato che, tanto alla norma originaria, quanto alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, comma 7
(Proroga in favore di AMCO S.p.A.)

La norma, novellando l'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, proroga per l'anno 2026 la disposizione che disapplicava, nei confronti della società AMCO S.p.A., le norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT.

Si ricorda che AMCO S.p.A. - *Asset Management Company* (fino al 18 settembre 2019 Società per la Gestione di Attività – S.G.A.) è una società italiana che opera nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati. Il novellato articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, disponeva la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in favore della società, inserita nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni (S13) nel 2021. In proposito, la relazione tecnica di passaggio affermava che la proposta non comportava nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nel citato elenco.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 202 del 2024 che ha prorogato tale disciplina per l'anno 2025.

In proposito, si rileva che la relazione tecnica riferiva che tale disposizione comportava oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2025 di importo pari a 500.000 euro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, sulla base degli elementi di costo di funzionamento della società rilevanti ai fini delle norme di contenimento applicabili alla medesima, quali desunti dal Budget previsionale 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 18 dicembre 2025, la variazione complessiva dei costi rispetto alla migliore stima di chiusura del bilancio 2025 evidenzia un risparmio pari a circa 15 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, superiore a quello compatibile con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 16-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 2021, proroga all'anno 2026 la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti nell'elenco ISTAT delle PA.

In proposito si rileva che al testo originario dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede la disapplicazione in oggetto per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica mentre alla proroga per l'anno 2025, introdotta con l'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 202 del 2024, sono stati associati effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro per la medesima annualità.

*Con riferimento alla proroga in esame, la relazione tecnica riferisce che sulla base di elementi desunti dal Budget previsionale 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 18 dicembre 2025, la variazione complessiva dei costi rispetto alla migliore stima di chiusura del bilancio 2025 evidenzia un risparmio pari a circa 15 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, superiore a quello compatibile con le previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente per l'anno 2026
Ciò premesso, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica.*

Articolo 4, comma 8

(Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio agli enti territoriali)

La norma, novellando l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all'Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili⁴¹, in gestione all'Agenzia medesima.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, previa richiesta motivata all'Agenzia del demanio, da presentare entro il 31 dicembre 2024, di conseguire, a titolo gratuito, la proprietà dei predetti beni⁴², in gestione all'Agenzia del demanio. La domanda presentata dall'ente interessato deve

⁴¹ Si segnala che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2010 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, individua tra i beni trasferibili a titolo non oneroso agli enti territoriali i beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal trasferimento.

⁴² Beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti. La relazione tecnica di passaggio affermava che la norma citata, alla quale riconosceva carattere ordinamentale, non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritenendola conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha prorogato, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine delle summenzionate richieste. Anche a tale norma non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all'Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili⁴³, in gestione all'Agenzia medesima.*

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che sia alla norma originaria sia alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, comma 9

(Rideterminazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello della Guardia di finanza)

La norma proroga dal 2026 al 2027 l'applicazione dell'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in forza del quale, per gli anni dal 2022 al 2026, è possibile rideterminare con provvedimento del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le aliquote di avanzamento al grado di colonnello, avuto anche riguardo

⁴³ Si segnala che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2010 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, individua tra i beni trasferibili a titolo non oneroso agli enti territoriali i beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal trasferimento.

al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento (comma 9).

Alla disposizione oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce, altresì, che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma interviene sul meccanismo di rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del Corpo della Guardia di finanza, prorogando per il 2027, la disciplina transitoria introdotta con l'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo n. 95 del 2017, in forza del quale, per gli anni dal 2022 al 2026, è possibile rideterminare con provvedimento del Comandante generale del Corpo, le aliquote di avanzamento al grado di colonnello.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, anche in considerazione del fatto che alla norma oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, comma 10

(Proroga in materia di acquisti realizzati dalla Consip S.p.A.)

La norma, novellando l'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività; fino alla stessa data possono inoltre essere prorogati i contratti aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, di cui al medesimo articolo 1-ter, comma 1-bis, nei limiti dei relativi importi complessivi residui.

In proposito si ricorda che la norma prorogata è stata inserita dall'articolo 6-quinquies, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 51 del 2023, e successivamente prorogata dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 202 del 2024. Ad entrambe le norme richiamate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la norma, operando esclusivamente una proroga di contratti in corso e nei massimali già previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proroga consente alle pubbliche amministrazioni di proseguire la gestione dei contratti già in essere, garantendo la continuità dei servizi senza richiedere lo svolgimento di attività aggiuntive. Pertanto, le amministrazioni opereranno nell'ambito delle risorse già disponibili nei rispettivi bilanci. I contratti relativi ai servizi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e ai servizi di telefonia fissa sono prorogati nell'ambito degli importi massimi complessivi già contrattualmente previsti. Ne consegue che la norma non determina impatti finanziari, neanche in termini di spesa per servizi, poiché le amministrazioni continueranno a garantire la continuità dei servizi stessi nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili.

La relazione conclude specificando che dalla proroga potrebbero derivare risparmi per le singole amministrazioni, in termini di spesa e di processo, derivanti dalla possibilità di utilizzo di contratti in corso, risparmi che sarebbero quantificabili soltanto a consuntivo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga al 31 dicembre 2026 specifici contratti realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi del Sistema pubblico di connettività, e servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi complessivi residui.*

Al riguardo non si formulano osservazioni considerate che sia alla norma originaria sia alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, comma 11

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

Normativa previgente. L'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto un regime derogatorio sulle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti; tale norma prevede, tra l'altro, che:

- il regime derogatorio si applichi alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021 (comma 7);
- per le società a controllo pubblico, l'applicazione di tale disciplina abbia luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

Successivamente quanto previsto dal citato articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stato più volte prorogato, da ultimo con l'articolo 3, comma 14-*sexies*, del decreto-legge n. 202 del 2024.

Alla norma originaria e alle sue successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma prevede che le norme, relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, si applichino alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, anziché entro il 31 dicembre 2025, come previsto a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le norme, relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, si applichino alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, anziché entro il 31 dicembre 2025, come previsto dalla legislazione vigente.*

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto che sia alla norma originaria sia alle sue successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, al comma 8, prevede che per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle suddette disposizioni ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4, comma 12

(Differimento del termine relativo all'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti locali)

La norma differisce, dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine ultimo per l'adeguamento del capitale sociale per i soggetti iscritti alla gestione separata che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, limitandosi a coloro che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2020 all'albo degli enti privati abilitati ad effettuare tale attività.

Si rammenta che i commi 807 e 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) recano la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione

delle entrate locali. I predetti soggetti devono adeguare il proprio capitale, entro una data inizialmente fissata al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato prorogato successivamente al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 1093, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), al 31 dicembre 2024 dall'articolo 3, comma 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 228 del 2021 e al 31 dicembre 2025 dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Si evidenzia che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e alle norme di differimento dei termini non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa, atteso il suo carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame differisce, dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali e alla relativa sezione speciale per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.*

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma e la circostanza che alle norme che hanno introdotto i requisiti patrimoniali minimi e alle norme di differimento dei termini finora intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 5, comma 1

(Valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti)

Le norme, intervenendo sull'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, estendono da diciotto mesi a trenta mesi il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definisce i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità [lettera a)]; prorogano di un anno, dal 30

novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione della durata di dodici mesi relativa all'introduzione della valutazione multidimensionale unificata e, conseguentemente, posticipano la data di inizio di tale sperimentazione, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 [lettera *b*]); rinviando la data di inizio dell'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale [lettera *c*]).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni, volte a prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti in materia di valutazione multidimensionale unificata e del termine di decorrenza della prevista sperimentazione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e sono attuate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, prorogano i termini per l'emanazione dei regolamenti in materia di valutazione multidimensionale unificata e del termine di decorrenza della prevista sperimentazione.*

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme.

Articolo 5, comma 2

(Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)

Le norme, modificando l'articolo 33, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 136 del 2022, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività volte all'attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale, previste dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 136 del 2022.

Come evidenziato dalla **Relazione illustrativa**, la proroga disposta dal comma in esame risponde alla criticità ancora esistente relativa al numero carente di veterinari aziendali riconosciuti ed inseriti nell'apposito elenco della FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi della proroga di una mera facoltà concessa ai veterinari incaricati, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 136 del 2022.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, per i veterinari incaricati a svolgere attività attuative degli obblighi di sorveglianza degli operatori e delle visite di sanità animale.*

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme.

Articolo 5, comma 3

(Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)

Le norme, modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 (Proroga di termini legislativi in scadenza):

- prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma *5-bis*, recante la sospensione dell'efficacia della disciplina riguardante l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156 [lettera *a*]).

La sospensione dell'efficacia del DM n. 156/2023, disposta dal decreto-legge n. 215 del 2023 (Proroga termini) fino al 31 dicembre 2024, e successivamente prorogata al 31 dicembre 2025 dall'articolo 4, comma 7, lettera *b*) del decreto-legge n. 202 del 2024, si è resa necessaria in quanto il predetto DM prevede e disciplina la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, mentre con la disposizione di cui al comma *5-ter* dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 215 del 2023 si inserisce anche la collaborazione con contratto libero-professionale. Sia il comma *5-bis*, qui prorogato, che il comma *5-ter*, sono stati introdotti nel corso dell'esame in sede referente del predetto decreto-legge. La relazione tecnica di passaggio afferma che gli eventuali oneri derivanti dalla possibilità di stipulare contratti libero-professionali sarebbero a carico degli enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, e pertanto le disposizioni introdotte ai commi *5-bis* e *5-ter* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di cui al comma 8-*septies*, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale [lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione alla lettera a) proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, di svolgere la propria collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

Con riferimento alla lettera b), la RT afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2026 la previsione secondo cui i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario, sono punibili solo nei casi di colpa grave come previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021. A tali fini, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la sospensione dell'efficacia della disciplina riguardante l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati [lettera a)] e la limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale [lettera b)].

In proposito, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che sia alla norma originaria sia alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5, comma 4 ***(Ammissione ai concorsi per dirigente chimico)***

Normativa previgente. L'articolo 8, comma 7- *bis* della legge n. 3 del 2018 stabiliva che, fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Le norme, modificando l'articolo 8, comma 7-*bis*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine temporale per l'applicazione della norma transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2026 una disciplina transitoria che regola le modalità di accesso per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine temporale per l'applicazione della norma transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme.

Articolo 5, comma 5 ***(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)***

Le norme, modificando l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 le disposizioni relative all'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso

all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici (65 anni di età) previsti per il direttore sanitario e amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Si ricorda che la relazione tecnica di passaggio del decreto-legge n. 75 del 2023 non ha ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica al citato articolo 8-*bis*.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2026 la disposizione relativa all'innalzamento da sessantacinque a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché del limite di età dei direttori sanitari, amministrativi e sociosanitari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano fino al 31 dicembre 2026 l'innalzamento del limite anagrafico per l'accesso agli elenchi degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché del limite di età dei direttori sanitari, amministrativi e sociosanitari.*

In proposito, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che alle norme originarie ora oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5, commi da 6 a 10 **(Ulteriori proroghe in materia sanitaria)**

Le norme recano proroghe in ambito sanitario. In particolare:

- prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine stabilito all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, che consente al personale medico di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza del diploma di specializzazione. Viene inoltre esteso dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine finale del periodo di maturazione, da parte del predetto personale medico, di almeno tre anni di servizio,

- anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile nei servizi di emergenza-urgenza [comma 6, lettera *a*]);
- prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine stabilito all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2023, che consente al personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro [comma 6, lettera *b*]);
 - prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della normativa transitoria, di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021, che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio (comma 7);
 - consentono anche per il 2026 la possibilità per gli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di applicare le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previste all'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge n. 234 del 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli incarichi già conferiti (comma 8);

Si ricorda che il predetto termine è stato già prorogato dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 215 del 2023 e dall'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 202 del 2024. Alle proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

- prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022

(Proroga termini) che estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 9);

Si ricorda che il termine è stato già prorogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 215 del 2023 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 202 del 2024. A entrambe le proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme infine abrogano due divieti in materia di procedure sull'utilizzo di animali a fini scientifici, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 26 del 2014, divieti che non hanno mai trovato applicazione in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza (comma 10).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il comma 6 modifica l'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Alla lettera *a)* proroga al 31 dicembre 2026 il termine stabilito dal comma 1 del citato articolo 12 che consente al personale medico di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza del diploma di specializzazione. Proroga, inoltre, al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il predetto personale deve maturare il requisito di accesso ossia tre anni di servizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2025. Alla lettera *b)* proroga al 31 dicembre 2026 le previsioni di cui al comma 5 del citato articolo 12 che consentono al personale dipendente e convenzionato operante presso i servizi di emergenza urgenza del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario parziale, previa autorizzazione dell'amministrazione.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021, consentendo agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, in deroga al regime delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, e alle disposizioni in materia di inconfiribilità degli incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di svolgere incarichi.

Il comma 8 proroga anche nell'anno 2026 la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi delle misure straordinarie di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e ai sensi dell'articolo 2-ter, commi 1 e 5, (incarichi a tempo determinato) del citato decreto-legge n. 18 del 2020. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

Il comma 9 proroga fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, relative alla possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare le misure di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, concernenti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

La relazione tecnica afferma infine che il comma 10 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitando il campo delle procedure per le quali possono essere utilizzati gli animali a fini scientifici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026:

- la possibilità per il personale medico di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (SSN) nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza del diploma di specializzazione, prevista e disciplinata all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 [comma 6, lettera a)];

- la possibilità per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti [comma 6, lettera b)];

- la normativa transitoria, di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021, che consente lo svolgimento, da parte del

personale sanitario non dirigenziale rientrante in alcune professioni, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio (comma 7);

- la possibilità per gli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente, di applicare le misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo e di incarichi a tempo determinato ad alcune categorie del personale sanitario, prevista all'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge n. 234 del 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli incarichi già conferiti (comma 8);

- il termine stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 (Proroga termini) che estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 9);

Le norme infine abrogano due divieti in materia di procedure sull'utilizzo di animali a fini scientifici, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 26 del 2014 (comma 10).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le norme prorogate in materia di personale sanitario operano comunque nel rispetto dei limiti di spesa vigenti e che le restanti norme hanno carattere prevalentemente ordinamentale.

Articolo 6, comma 1

(Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche)

Normativa previgente. L'articolo 5, comma 18, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha previsto che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, autorizzando a tal fine una spesa pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

La norma, inserendo il comma 18-bis all'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023, proroga, per il triennio 2026-2028, la convenzione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

Ai relativi oneri, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁴⁴.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Rinnovo convenzione triennale con il CIMEA di cui all'art. 5, del D.L. 44/2023		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, inserendo il comma 18-bis all'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023, proroga, per il triennio 2026-2028, la convenzione tra Ministero dell'istruzione e del merito e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, autorizzando a tal fine una spesa pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria (cfr. infra).*

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e risulta per altro corrispondente a quanto precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025.

⁴⁴ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, capoverso comma 18-bis, dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo capoverso, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁴⁵, ha altresì disposto che nello stesso confluissero:

- gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»;

- gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997;

- quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003;

- le risorse relative all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Si rammenta, inoltre, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, la cui dotazione è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, risulta iscritto sui distinti capitoli 1194⁴⁶, 1195⁴⁷, 1196⁴⁸, 1204⁴⁹ e

⁴⁵ La medesima disposizione ha contestualmente istituito il "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato".

⁴⁶ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 174.995.078 euro per l'anno 2026, a 177.722.462 euro per l'anno 2027, e a 177.719.271 euro per l'anno 2028.

⁴⁷ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 59.613.170 euro per l'anno 2026, a 59.658.507 euro per l'anno 2027, e a 59.023.025 euro per l'anno 2028.

⁴⁸ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 143.057.544 euro per l'anno 2026, a 144.435.399 euro per l'anno 2027, e a 146.144.568 euro per l'anno 2028.

⁴⁹ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 72.265.433 euro per l'anno 2026, a 74.818.000 euro per l'anno 2027, e a 75.054.640 euro per l'anno 2028.

2394⁵⁰ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.

Tanto premesso, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica circa la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, appare comunque opportuno che il Governo fornisca un'indicazione puntuale circa gli stanziamenti effettivamente incisi dalla norma di copertura in commento nonché assicuri che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 6, commi 2 e 3 (Incarichi dirigenti tecnici)

Normativa previgente. L'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 3, autorizza Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per gli anni dal 2021 al 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

Il medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, al comma 4, prevede che, nelle more dell'espletamento del citato concorso, possano essere stipulati incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive. Tali contratti hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2024. L'autorizzazione di spesa relativa al conferimento di tali incarichi è stata disposta dallo stesso articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, che a tal fine ha rifinanziato, nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, l'autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015.

A tale autorizzazione è stata poi aggiunta quella prevista dall'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nello specifico, la richiamata disposizione normativa autorizza il Ministero dell'istruzione a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire i contratti a tempo determinato, previsti dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, entro il limite di spesa pari a 7,9 milioni di euro annui per gli esercizi dal 2021 al 2024.

Da ultimo è intervenuto l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, che novellando le richiamate norme, ha fissato il termine per la proroga o il conferimento degli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive di cui sopra al 31 dicembre 2025.

⁵⁰ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 40.410.150 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

La norma intervenendo sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, dispone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) del termine massimo per la durata degli incarichi temporanei dei dirigenti tecnici⁵¹ ivi previsti. Modificando l'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si proroga, altresì, per il medesimo anno, l'autorizzazione a favore del Ministero dell'istruzione a prorogare o a conferire i summenzionati incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato entro il limite di 7,9 milioni di euro annui.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive è ancora in corso di svolgimento.

Nel dettaglio, la procedura è stata bandita con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024. La commissione di valutazione per l'individuazione dei componenti della commissione esaminatrice è stata nominata con decreto direttoriale n. 456 del 31 marzo 2025. Successivamente, con decreto direttoriale n. 611 del 29 aprile 2025 è stata nominata la commissione esaminatrice (successivamente integrata con D.D.G.G. nn. 635 del 2 maggio 2025 e 663 del 9 maggio 2025). La prova preselettiva si è svolta in data 3 ottobre 2025 e in data 16 dicembre 2025 è stata espletata la prova asincrona, volta ad assicurare la partecipazione alle prove delle candidate che risultano impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è stato pubblicato con avviso del 17 dicembre u.s. Viene, inoltre, precisato che gli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, avranno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2.

La relazione riferisce, altresì, che agli oneri derivanti dalle proroghe in oggetto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente nell'anno 2026 e, nello specifico, dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del costo lordo Stato annuo del dirigente tecnico pari a 154.238,81 euro, moltiplicato per 89 unità (di cui 30 unità a cui l'incarico è stato conferito nel corso dell'anno 2025). Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga a non oltre il 31 dicembre 2026 gli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del

⁵¹ Di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015.

2019. È conseguentemente prorogata, per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa per i summenzionati incarichi di cui all'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 7,9 milioni di euro.

Al riguardo, pur tenendo conto che l'autorizzazione di spesa per il conferimento degli incarichi di cui al citato articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 è configurata come limite di massimo di spesa, si rileva una discrasia tra l'onere complessivo ricavabile dalla relazione tecnica pari a 13.727.254,09 euro (154.238,81 euro x 89 unità) e il richiamato limite di spesa che risulta di ammontare inferiore, ossia pari a 7,9 milioni di euro, e che consentirebbe di finanziare 51 incarichi⁵² anziché gli 89 indicati dalla relazione tecnica. In merito a tale aspetto, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Infine, si rileva che la relazione tecnica, probabilmente a causa di un refuso, afferma che le disposizioni di cui trattasi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quando in realtà le disposizioni medesime indicano un onere e provvedono alla relativa copertura.

Articolo 6, comma 4

(Disposizioni in materia di assegnazione del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando)

La norma, novellando l'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, proroga fino all'anno accademico 2026/2027, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 71 del 2024, che consentono all'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere conferite supplenze⁵³.

Si evidenzia che nel corso dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 71 del 2024, presso la Commissione bilancio della Camera, il Governo ha assicurato che le misure, introdotte dall'articolo 10, comma 3-*bis*, non comportano effetti pregiudizievoli per la funzionalità delle strutture scolastiche⁵⁴.

Si ricorda, inoltre, che anche all'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha successivamente prorogato le citate norme per l'anno

⁵² 7,9 milioni di euro/154.238,81 euro = 51,2

⁵³ Conseguentemente la norma prevede che il decreto di ripartizione del summenzionato contingente (articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 71 del 2024) sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le relative assegnazioni (articolo 10, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 71 del 2024) siano effettuate con decorrenza 1° settembre 2026.

⁵⁴ Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024.

accademico 2025/2026, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica tenuto conto che, i posti del personale ATA in comando presso gli uffici scolastici regionali sono accantonati e sui medesimi non possono essere conferite né supplenze annuali, né supplenze fino al termine delle attività didattiche, né supplenze brevi e saltuarie.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi oneri per l'Amministrazione, in quanto le disposizioni prorogate (ultimo periodo dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 71 del 2024) dispongono che sui posti accantonati non possano essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, per l'anno accademico 2026/2027, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 71 del 2024, che consentono all'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per i quali non possono essere conferite supplenze⁵⁵.*

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e tenuto conto che tanto alla norma originaria quanto alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6, comma 5 ***(Assunzioni docenti di religione cattolica)***

La norma proroga all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 126 del 2019. La disposizione prorogata prevede che le assunzioni dei docenti di religione cattolica siano effettuate, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate, nel limite dei posti vacanti e disponibili, per un numero pari a quello dei posti

⁵⁵ Conseguentemente l'emendamento prevede il decreto di ripartizione del summenzionato contingente, (articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 71 del 2024) sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le relative assegnazioni (articolo 10, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 71 del 2024) siano effettuate con decorrenza 1° settembre 2025.

banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, inserito dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025:

- autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, entro l'anno 2024, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 (comma 1);
- contestualmente, autorizza il citato Ministero a bandire, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di specifici titoli. A tale procedura è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito (comma 2);
- prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione di quanto richiamato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Si ricorda, inoltre, che all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 126 del 2019, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che la ricostruzione di carriera dei docenti di religione cattolica, con contratto a tempo determinato, segue regole diverse rispetto a quella prevista per il personale docente non di religione cattolica. Infatti, ai docenti di religione cattolica con incarico a tempo determinato, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, sebbene non immessi in ruolo, è riconosciuto con cadenza biennale il diritto alla progressione per posizioni retributive dei docenti di religione cattolica di ruolo, nonché il diritto alla ricostruzione di carriera. Pertanto, lo *status* giuridico ed economico dei docenti a tempo determinato che abbiano maturato la detta anzianità di servizio è il medesimo dei docenti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato.

In proposito viene, inoltre, precisato che i vincitori dei concorsi in argomento sono docenti che hanno già maturato il diritto alla ricostruzione di carriera, in forza dell'anzianità di servizio acquisita. Infatti, per il primo e il secondo ciclo di istruzione, già nell'anno scolastico 2022/2023, 14.426 docenti con contratto a tempo determinato avevano maturato un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Conseguentemente il maggior numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, derivante dalla proroga della deroga al criterio del “*turn over*”

prevista dalla misura in esame, comporta, da un lato, la riduzione della spesa sulla voce di bilancio relativa ai docenti con contratto annuale, e, dall'altro, un incremento "equivalente" alla voce di bilancio relativa ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Le predette assunzioni potranno avvenire solo nei limiti dei posti vacanti e disponibili riferite alla dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica come definita annualmente ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 pari al 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019, prevede che, anche per l'anno scolastico 2026/2027, le assunzioni dei docenti di religione cattolica siano effettuate, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate, nel limite dei posti vacanti e disponibili, per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria previsti, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che le assunzioni sono finalizzate alla copertura di posti che risultano vacanti e disponibili e comunque per un numero di posti pari a quello risultante dai concorsi già autorizzati dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, dall'altro, che tale articolo è corredato da una clausola di invarianza finanziaria e che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6, comma 6 **(Cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy)**

La norma estende all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy, prevista in via straordinaria dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 99 del 2022, e attualmente valida fino all'anno 2025.

Il richiamato articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 99 del 2022, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto, in via transitoria, la facoltatività del cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8 della citata legge n. 99 del 2022.

Si evidenzia che a tale norma non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la stessa non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, viene riferito che la facoltatività del cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8 della legge n. 99 del 2022, è stata disposta in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR "sviluppo e riforma degli ITS" che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy. La proroga è finalizzata ad uniformare la disciplina alla rendicontabilità dei percorsi formativi stabilita fino al 31 ottobre 2026. La disposizione, pertanto, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che anche per l'anno 2026 il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy non abbia carattere obbligatorio.*

Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in merito al fatto che la disposizione non incide sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR poiché a normativa vigente la misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR "sviluppo e riforma degli ITS" prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy. Infine, si ricorda che alla norma oggetto di proroga, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, che ha previsto la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale fino all'anno 2025, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7, comma 1

(Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale)

Le norme prorogano dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine⁵⁶ fino al quale il Consiglio universitario nazionale⁵⁷, nella sua attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni.

Si rammenta che una proroga analoga era stata disposta, per il periodo che va dal 31 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90⁵⁸. La relazione tecnica allegata a tale norma affermava che la stessa era priva di effetti finanziari.

⁵⁶ Di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.160 del 2024.

⁵⁷ Di cui alla legge n. 18 del 2006.

⁵⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prorogare la durata del mandato degli attuali componenti dell'organo alla data del 30 giugno 2026.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 la durata del mandato degli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, alle spese di funzionamento del Consiglio universitario nazionale si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente e tenuto conto che la norma si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti che sarebbero stati, altrimenti, sostituiti dai nuovi eletti in egual numero.

Articolo 7, comma 2

(Termine per la conclusione delle procedure del sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025)

Le norme apportano modifiche alle procedure amministrative concernenti le attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025.

Si rammenta che il sesto quadrimestre è stato istituito dall'articolo 3-novies del decreto-legge n. 45 del 2025, al fine, secondo quanto specificato da tale norma, di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR.

Le modifiche consentono di concludere i lavori concernenti le procedure di abilitazione scientifica nazionale entro il 30 giugno 2026 in luogo del 31 marzo 2026 previsto dalle norme previgenti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame si limitano a differire dal 31 marzo 2026 al 30 giugno*

2026 il termine entro il quale dovranno concludersi i lavori del sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato differimento è disposto nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Articolo 8, comma 1
(Utilizzo di disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie delle
Direzioni regionali Musei dotate di autonomia speciale)

La norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113⁵⁹.

Tale norma, come modificata dal testo in esame, stabilisce che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2026.

Si rammenta che il termine in questione era stato già prorogato in precedenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 202 del 2024 ossia dal precedente decreto proroga termini di fine anno. Alla norma non erano stati ascritti effetti ma, tuttavia, il Servizio bilancio del Senato, nel dossier predisposto a commento delle norme del decreto-legge⁶⁰ da ultimo citato, aveva richiesto conferma del fatto che la proroga concessa per l'utilizzo delle risorse in questione non fosse suscettibile di determinare variazioni nei tendenziali di finanza pubblica. Il Governo con Nota depositata dal rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione del Senato nella seduta n. 341 del 29 gennaio 2025 aveva dato tale conferma e dunque escluso effetti di maggior spesa.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa specifica che le risorse di cui trattasi sono legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine, previsto a tal fine dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati

⁵⁹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

⁶⁰ Si veda la Nota di lettura n. 217 riferita all'AS. 1337

di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che:

- la relazione tecnica afferma che la norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- alla norma oggetto di proroga non sono e sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

- la relazione illustrativa chiarisce che le risorse di cui trattasi sono legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati.

Articolo 8, comma 2 **(Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio)**

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine⁶¹ fino al quale la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continua ad operare al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa specifica che la proroga annuale risiede nella esigenza di continuare a garantire la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati sia ad interventi già avviati che, in ragione della loro complessità, non troverebbero compimento alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025 attualmente prevista, con conseguente perdita della disponibilità delle somme ad essi connessi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la contabilità ordinaria, intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, continui a operare fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

⁶¹ Previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la relazione tecnica non ascrive effetti alla norma e che la relazione illustrativa specifica che la proroga annuale risiede nella esigenza di continuare a garantire la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati sia all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati sia a interventi già avviati.

Articolo 8, comma 3

(Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura)

La norma stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 alcune amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono istituti e luoghi della cultura, devono completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** chiarisce che l'intervento si rende necessario per definire esattamente quali siano le norme da applicare per completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi. La relazione tecnica precisa che gli adempimenti in questione prevedono attività già programmate per il 2024 e prorogate, per il completamento, dalla norma in esame, fino al 31 dicembre 2026 si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, saranno realizzati, dunque, su risorse già stanziare e disponibili e, come specificato dalla norma, nei limiti di queste e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 alcune amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono istituti e luoghi della cultura, devono completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle norme tecniche.

Al riguardo, non si formulano pertanto osservazioni considerato che gli interventi, per espressa disposizione normativa, saranno realizzati nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 8, commi 4 e 5
(Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR)

Normativa previgente. L'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che la Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR istituita presso il Ministero della cultura, sia composta, oltre che da personale di ruolo del medesimo Ministero, da un contingente di esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, ha integrato la composizione della suddetta Segreteria tecnica con ulteriori esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 13 del 2023, per le finalità delle summenzionate disposizioni, ha portato da 50.000 a 80.000 euro lordi annui l'importo massimo del compenso singolarmente riconoscibile agli esperti e ha consentito il rinnovo dei relativi incarichi non oltre la data del 31 dicembre 2025, confermandone la durata complessiva in un massimo di trentasei mesi.

La norma modifica il comma 2 dell'articolo 20, del decreto-legge n. 13 del 2023, nella parte in cui disciplina la durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, stabilendo che questi, che nell'assetto già vigente possono essere rinnovati per un periodo non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, possano essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 2026 (comma 4). Ai fini dell'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 1.848.777 per il 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi della medesima disposizione (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga degli incarichi agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR (comma 5)		1,8				1,8				1,8		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – CULTURA (comma 5)		1,8				1,8				1,8		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che, allo stato attuale, la segreteria tecnica si compone di 43 esperti tecnici, il cui costo unitario annuale al lordo di cassa e IVA è pari a euro 40.914,38, e di 3 esperti amministrativi, il cui costo unitario annuale al lordo di cassa e IVA è pari a euro 29.819,34. Pertanto, la stima di spesa è così articolata:

- 43 unità esperti tecnici x euro 40.914,38 = euro 1.759.318,34;
- 3 unità esperti amministrativi x euro 29.819,34 = euro 89.458,02.

Di seguito una tabella riepilogativa dei costi su riportati:

(euro)

Esperti	Onorario annuo lordo	Cassa 4 %	IVA 22 %	Totale lordo	Esperti con contratto fino al 31 dicembre 2025	Costo totale annuo
Tecnico	32.246,52	1.289,86	7.378,00	40.914,38	43	1.759.318,34
Economico amministrativo	23.502,00	940,08	5.377,76	29.819,34	3	89.458,02
Totale						1.848.776,36

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente la rinnovabilità, sino al 31 dicembre 2026, anziché fino al 31 dicembre 2025, del contingente di esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR previsti dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021 e dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, autorizzando, a tal fine la spesa di euro 1.848.777 per il 2026 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria (cfr. infra).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, sia in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento sia alla luce dei dati e dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione nonché dell'importo della spesa autorizzata recati dalla relazione tecnica con specifico riferimento alla platea dei destinatari della norma (46 unità complessive, di cui 43 di professionalità tecnica e 3 di professionalità economico amministrativa) e al profilo temporale della relativa spesa.

Si evidenzia, per altro, che tale quantificazione ipotizza l'attribuzione di un compenso lordo annuo per singolo esperto (euro 40.914,38 per gli esperti tecnici ed euro 29.819,34 per quelli con professionalità economico amministrativa) che appare inferiore all'importo massimo consentito dalla normativa vigente (80.000 euro lordi annui) di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 13 del 2023.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma, pari a 1.848.777 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026⁶².*

Articolo 9, comma 1

(Sospensione dell'aggiornamento delle sanzioni del Codice della strada)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 497, della legge n. 197 del 2022, estendendo all'anno 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e, conseguentemente, differendo al 1° dicembre 2026 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2027 e che devono essere aggiornati in base all'andamento dell'inflazione del biennio 2025-2026.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni

⁶² Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

precedenti. A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In proposito, si rammenta altresì che la legge di bilancio 2023 ha sospeso per gli anni 2023 e 2024 l'aggiornamento biennale delle predette sanzioni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo ai sensi del predetto articolo 195. La relazione tecnica affermava che dalla disposizione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, atteso il carattere eventuale e aleatorio dell'introito derivante dall'applicazione delle sanzioni, non determinabile ex ante. Tale argomentazione è stata da ultimo ribadita dalla RT riferita all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 202 del 2024, che da ultimo ha prorogato la sospensione dell'aggiornamento biennale in questione per l'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prorogano di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi dell'articolo 195 del Codice della strada, nonché il termine previsto per l'adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell'efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell'incremento percentuale da applicare all'aggiornamento.

Si precisa che il comma 497 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 202 del 2024, ha sospeso, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada e ha previsto che il decreto di aggiornamento di cui all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l'inflazione relativa al biennio 2024-2025.

La norma è, pertanto, finalizzata a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall'applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

Come già chiarito anche nella relazione tecnica predisposta a corredo della disposizione su cui si interviene e della modifica intervenuta successivamente, trattasi di norma che non comporta nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'introito derivante dall'applicazione delle predette sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

Inoltre, la norma non determina effetti finanziari per gli enti locali, atteso che gli stessi formulano le previsioni relative alle sanzioni del Codice della strada sulla base dei verbali di accertamento delle medesime sanzioni relativi

alle annualità precedenti, senza che rilevino eventuali aggiornamenti dei relativi importi in base all'indice dei prezzi al consumo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame estendono al 2026 la sospensione, originariamente prevista per gli anni dal 2023 al 2025, dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, differendo al 1° dicembre 2026 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo ai relativi importi applicabili dal 1° gennaio 2027, aggiornati in base all'andamento dell'inflazione del biennio 2024-2025.*

La relazione tecnica, sulla scorta della relazione tecnica riferita all'originaria sospensione, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto anche conto delle motivazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha prorogato per l'esercizio 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale, volte a suffragare la neutralità degli effetti sulla finanza pubblica della citata proroga.

Infatti, nella suddetta sede il Governo ebbe a precisare che:

- le maggiori entrate connesse agli aggiornamenti degli importi delle sanzioni non risultano già scontate negli andamenti di finanza pubblica previsti a legislazione vigente in ragione della loro aleatorietà ed eventualità;
- con riguardo agli enti locali, le previsioni relative alle entrate da sanzioni del Codice della strada si basano, in linea di massima, sugli importi riscossi negli anni precedenti in relazione ai verbali emessi, senza tener conto di eventuali rivalutazioni in base all'inflazione;
- sempre in relazione agli enti locali, le entrate da sanzioni sono, oltretutto, neutralizzate in buona parte dal Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 9, comma 2

(Proroga dei termini di accesso al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018)

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge n. 202 del 2024 ha disposto che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, trasmettessero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato. Sulla base delle citate manifestazioni di interesse, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'*iter* approvativo dell'opera e delle relative

procedure di affidamento, è stata prevista la definizione⁶³ dell'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo⁶⁴, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 891, della legge n.145 del 2018, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Il citato fondo è ripartito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁶⁵, a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi.

Si evidenzia che i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati erano stati posticipati, al 30 giugno 2024, dall'articolo 10, comma 11-sexiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, e successivamente, al 31 dicembre 2024, dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024. Ai richiamati interventi normativi che hanno fissato i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, rileva la neutralità finanziaria della norma in considerazione del fatto che essa dispone un differimento del termine ricadente all'interno dello stesso esercizio finanziario.

Le norme modificano l'articolo 7, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge n. 202 del 2024, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine entro il quale è prevista l'aggiudicazione dell'appalto di lavori prevista al fine di accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente. È altresì previsto che il mancato rispetto del predetto termine comporti la revoca

⁶³ Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

⁶⁴ Di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n.145 del 2018.

⁶⁵ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

La relazione illustrativa informa che “il termine per l'invio della manifestazione di interesse alla proroga al 31 dicembre 2025 da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti è scaduto in data 12 marzo 2025. Tuttavia, sono state riscontrate criticità nell'*iter* di approvazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dell'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018. Orbene, la norma in esame, alla luce delle citate criticità, dispone il differimento di sei mesi del termine previsto per l'affidamento dei lavori”.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono, nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dell'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, il differimento di sei mesi del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori. Inoltre, la norma prevede la revoca automatica delle risorse di provenienza statale e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso di mancato rispetto del termine del 30 giugno 2026 per l'aggiudicazione dei lavori.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni modificano l'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 202 del 2024, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 il termine entro il quale è prevista l'aggiudicazione dell'appalto di lavori ai fini dell'accesso alle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente. È altresì previsto che il mancato rispetto del predetto termine comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

Si ricorda che la RT riferita all'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge n. 202 del 2024, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, avviene nei limiti delle risorse già impegnate nel conto residui a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerato che la facoltà di accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti è limitata alle risorse stanziare a

legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la proroga disposta determini un peggioramento della dinamica della spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, qualora si verificasse tale peggioramento, la proroga risulterebbe suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 9, comma 3 (Regolamento di organizzazione del MIT)

Normativa previgente. L'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 istituisce, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) – tra le cui funzioni si annoverano le attività di supporto e assistenza per l'adozione e il monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – e, a tal proposito, autorizza il Ministero a:

- conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da determinarsi nel 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia;
- assumere 12 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 funzionari e 4 assistenti, in considerazione delle vigenti facoltà di assunzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le assunzioni del personale non dirigenziale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del MIT; conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato altresì a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tali fini è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, nonché di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.

Il successivo comma 2-ter autorizza l'assunzione di due dirigenti generali, da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Il comma 2-quater incrementa altresì l'organico del MIT di due ulteriori unità dirigenziali non generali da destinare agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche in tal caso recando la deroga ai limiti previsti dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tal fine autorizzando la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Infine, il comma 2-quinquies prevede che il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia adeguato con il recepimento delle suddette disposizioni, di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, adottate entro il 31 dicembre 2025.

Le norme, esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, modificano l'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 25 del 2025, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine entro il quale il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recepisce le disposizioni relative alle assunzioni di personale di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quater.

La relazione illustrativa informa che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 dicembre 2026 e all'attualità è all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per la prevista bollinatura. Risulta, pertanto, opportuno differire il termine di cui trattasi al fine di completare l'iter istruttorio del provvedimento, in coerenza con il principio dell'economia del procedimento amministrativo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame, esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, modificano l'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 25 del 2025, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine entro il quale il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti recepisce le disposizioni relative alle assunzioni di personale di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quater.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Normativa previgente. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020⁶⁶, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022⁶⁷, per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, ha disposto:

- la proroga al 31 dicembre 2025, del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
- la proroga al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

In proposito, si rammenta che a partire dal 28 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Al predetto articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, incluse le relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, intervenendo sull'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, dispone:

- la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
- la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

⁶⁶ Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

⁶⁷ Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione, che consente alla platea degli attuali fruitori dei servizi consolari di continuare ad accedere ai portali ad essi deputati, **non comporta oneri per la finanza pubblica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine per il rilascio di credenziali per l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, e, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che alla proroga disposta dalla norma in esame, così come alle precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di collocamento in ausiliaria di personale militare)

Normativa previgente. L'articolo 2229, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) prevede che fino al 31 dicembre 2025, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa possa disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (comma 1). Si rammenta che il suddetto articolo è stato da ultimo modificato dall'**articolo 9, comma 1, lettera a)**, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha prorogato il relativo termine finale di applicazione dal 2024 al 2025.

L'articolo 2230, comma 1, lettera *m-sexies*) del COM, determina il volume del personale da collocare in ausiliaria per il 2025 ai sensi dal summenzionato articolo 2229, in un totale di 107 unità (32 ufficiali e 75 marescialli).

La norma modifica l'articolo 2229, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare -COM) al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2026 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2025) il regime transitorio, ivi disciplinato, per il collocamento in ausiliaria del personale militare [comma 1, lettera a)].

Viene, altresì, introdotta la lettera *m-septies*) al comma 1 dell'articolo 2230, disponendo che i contingenti di personale da collocare in ausiliaria a domanda, per il 2026, siano pari a 16 ufficiali e 38 marescialli, per un totale di 54 unità. Viene quindi previsto, modificando il comma 1-*bis* del suddetto articolo 2230, che anche per il collocamento in ausiliaria per il 2026, il 50 per cento delle unità degli ufficiali venga riservato ai tenenti colonnelli [comma 1, lettera *b*]).

Gli oneri di cui al comma 1 sono valutati in euro 2.700.000 per il 2027, in euro 2.431.531 per il 2028 e in euro 1.705.080 per il 2029, e agli stessi si provvede, quanto a euro 675.000 per il 2027, a euro 607.883 per il 2028 e ad euro 426.270 per il 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per il 2027, a euro 1.823.648 per il 2028 e ad euro 1.278.810 per il 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa due fondi da ripartire (rispettivamente di parte capitale e di parte corrente) le cui dotazioni sono determinate dalla legge di bilancio. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga al 31 dicembre 2026 del regime transitorio in ausiliaria personale militare-erogazione anticipata TFS (comma 1)			2,7	2,4			2,7	2,4			2,7	2,4
Maggiori entrate tributarie												
Proroga al 31 dicembre 2026 del regime transitorio in ausiliaria personale militare-erogazione anticipata TFS – effetti fiscali (comma 1)			0,7	0,6			0,7	0,6			0,7	0,6
Minori spese correnti												
Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del COM (comma 2)			2,0	1,8			2,0	1,8			2,0	1,8

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ne evidenzia le finalità e riferisce che i contingenti di personale, da collocare in ausiliaria

anticipata nell'anno 2026, sono stati definiti in relazione al raggiungimento dei requisiti richiesti per ciascun ruolo/categoria, come riportato nella tabella a seguire.

Tabella 2.

Stima dei contingenti di personale, per categoria, a 5 anni dal limite di età		
Anno	2025	2026
Ufficiali	782	739
Marescialli	3.287	3.080

Per quanto riguarda l'onerosità delle richiamate modifiche la relazione precisa che l'anticipato collocamento in ausiliaria del personale:

- non comporta nuove assunzioni, per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari;
- la spesa correlata da sostenersi risulta compensata considerando l'onere che l'Amministrazione sosterebbe nel caso in cui il personale rimanesse in servizio: ciò in quanto il trattamento economico di quiescenza risulta inferiore al trattamento previsto in servizio, senza tra l'altro considerare le eventuali ulteriori indennità accessorie da corrispondere a tale personale (ad esempio, straordinario, compenso forfettario, *etc.*).

Nella successiva Tabella 3, viene raffrontato l'onere lordo Stato annuo *pro capite* del trattamento economico in godimento al personale in ausiliaria e del trattamento stipendiale spettante al personale in servizio, con riferimento ai gradi apicali delle varie categorie/ruoli interessati.

Tabella 3

(euro)

Stima trattamento economico previsto per i ruoli e gradi in esame						
Trattamento economico personale militare in ausiliaria		Trattamento economico personale militare in servizio		Risparmio pro-capite	Unità	
Colonnello (+23)	140.715	Colonnello (+23)	156.350	15.635	8	125.080
Tenente Colonnello (+23)	119.143	Tenente Colonnello (+23)	132.382	13.239	8	105.912
1° Luogotenente	62.033	1° Luogotenente	68.926	6.893	38	261.934
Risparmio totale 54 unità						492.926

Tali oneri sono stati stimati prendendo a riferimento i costi unitari 2025 (come definiti nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO) relativi a ciascuna delle posizioni economiche interessate e applicando i criteri di calcolo previsti per la definizione dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 1870 COM.

Dal raffronto dei predetti oneri, emerge che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10 per cento rispetto al trattamento economico spettante in servizio. Il collocamento anticipato in ausiliaria dei predetti contingenti di personale, comporterebbe una minore spesa annua per l'Amministrazione pari a circa 492.926 euro. La relazione tecnica sul punto riferisce che di tale valore prudenzialmente non si tiene conto.

Dalla corresponsione anticipata del trattamento di fine servizio (TFS), invece, derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle successive Tabelle dalla 4 alla 8, si è proceduto a calcolare l'impegno finanziario corrispondente all'anticipazione del TFS correlato al collocamento anticipato in ausiliaria per il 2026, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale.

A tal riguardo, la relazione tecnica rappresenta che:

- il periodo medio di anticipazione per il collocamento in ausiliaria è stato stimato in 3 anni prima del limite di età previsto per il ruolo di appartenenza. Tale scelta è in linea con il modello già implementato per l'estensione dell'istituto fino al 2025 [per effetto dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 202 del 2024] nell'ambito del decreto legislativo n. 91 del 2016 (Allegato 2 alla RT del richiamato provvedimento);
- per l'Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere, ma addirittura genera risparmi, come verificato (*Cfr.* tabella, n. 8);
- gli effetti netti riportati nelle successive tabelle sono sviluppati tenendo in considerazione l'effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25 per cento dell'importo complessivo.

Tabella 4

(euro)

Oneri pro capite dovuti per rateizzazione anticipata TFS				
Anno	2026	2027	2028	2029
Ufficiali (I Rata) Col.	/	50.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Col.	/	/	50.000	/
Ufficiali (III Rata) Col.	/	/	/	120.610
Ufficiali (I Rata) Ten. Col.	/	50.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Ten. Col.	/	/	50.000	/
Ufficiali (III Rata) Ten. Col.	/	/	/	92.525
Marescialli (I Rata)	/	50.000	/	/
Marescialli (II Rata)	/	/	42.935	/
Marescialli (III Rata)	/	/	/	0

Tabella 5

(euro)

Oneri complessivi annuali TFS con Ausiliaria anticipata				
Anno	2026	2027	2028	2029
Ufficiali (I Rata) Col.	/	400.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Col.	/	/	400.000	/
Ufficiali (III Rata) Col.	/	/	/	964.880
Ufficiali (I Rata) Ten. Col.	/	400.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Ten. Col.	/	/	400.000	/
Ufficiali (III Rata) Ten. Col.	/	/	/	740.200
Marescialli (I Rata)	/	1.900.000	/	/
Marescialli (II Rata)	/	/	1.631.530	/
Marescialli (III Rata)	/	/	/	0

(euro)

Anno	2026	2027	2028	2029	Totale
Totale	/	2.700.000	2.431.530	1.705.080	6.836.610
Effetti netti (75 %)	/	2.025.000	1.823.648	1.278.810	5.127.458

Dalla proroga al 2026 del regime transitorio del collocamento anticipato in ausiliaria, derivano pertanto oneri complessivi – per il triennio 2027-2029 – pari a 6.836.610 euro. Tuttavia, come dettagliato nelle Tabelle 6 e 7, nel successivo triennio 2030-2032, si realizza una minore spesa pari a 7.383.548 euro per mancata erogazione del TFS spettante al collocamento in ausiliaria per limiti di età (anno 2029) ai contingenti di personale in esame. Ciò determina, di fatto, un'economia per l'Amministrazione pari a 546.938 euro.

Tabella 6

(euro)

Oneri pro capite dovuti per rateizzazione TFS – Limite di età							
Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ufficiali (I Rata) Col.	/	/	/	/	50.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Col.	/	/	/	/	/	50.000	/
Ufficiali (III Rata) Col.	/	/	/	/	/	/	138.259
Ufficiali (I Rata) Ten. Col.	/	/	/	/	50.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Ten. Col.	/	/	/	/	/	50.000	/
Ufficiali (III Rata) Ten. Col.	/	/	/	/	/	/	107.927
Marescialli (I Rata)	/	/	/	/	50.000	/	/
Marescialli (II Rata)	/	/	/	/	/	50.000	/
Marescialli (III Rata)	/	/	/	/	/	/	370

Tabella 7

(euro)

Oneri complessivi annuali TFS con fuoriuscite per limiti di età							
Anno	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ufficiali (I Rata) Col.	/	/	/	/	400.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Col.	/	/	/	/	/	400.000	/
Ufficiali (III Rata) Col.	/	/	/	/	/	/	1.106.072
Ufficiali (I Rata) Ten. Col.	/		/	/	400.000	/	/
Ufficiali (II Rata) Ten. Col.	/	/	/	/	/	400.000	/
Ufficiali (III Rata) Ten. Col.	/	/	/	/	/	/	863.416
Marescialli (I Rata)	/	/	/	/	1.900.000	/	/
Marescialli (II Rata)	/	/	/	/	/	1.900.000	/
Marescialli (III Rata)	/	/	/	/	/	/	14.060

Nella Tabella 8 vengono riportati sia gli oneri per l'erogazione anticipata del TFS nel triennio 2027-2029, sia le economie che si realizzano nel successivo triennio 2030-2032

Tabella 8

(euro)

Oneri per erogazione anticipata TFS e Economie derivanti da mancata erogazione TFS per limiti d'età							
Voce di Costo	Anno di riferimento scivolo	TFS da anticipo ausiliaria 2026 (regime transitorio)			TFS da ausiliaria limiti di età (regime ordinario)		
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ratei annui - lordi TFS triennio erogazione 2027-2029 (A)		2.700.000	2.431.530	1.705.080	2.700.000	2.700.000	1.983.548
Ratei annui - trattenuta quota oneri fiscali TFS (25%) triennio finanziario 2027-2029 B = (25% di A)		675.000	607.883	426.270	675.000	675.000	495.887
Ratei annui - erogazione quota netta TFS (75%) triennio 2027-2029 C = (75% di A)		2.025.000	1.823.648	1.278.810	2.025.000	2.025.000	1.487.661
Totale oneri complessivi erogazione anticipata TFS (D) = (A) = (B+C)		2.700.000	2.431.530	1.705.080	2.700.000	2.700.000	1.983.548

La relazione tecnica riferisce infine che, anche con la recente riconfigurazione dello Strumento militare in 160.000 unità (decreto legislativo n. 185 del 2023), permane l'efficacia funzionale dell'istituto de quo tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriale del personale militare a quelle previste dal Codice.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga dal 2025 a tutto il 2026 il termine di applicazione del regime transitorio del collocamento in ausiliaria disciplinato dall'articolo 2229, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), in base al quale il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età [comma 1, lettera a)]. Vengono, altresì, apportate modifiche all'articolo 2230 del COM, relativo alla determinazione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229, fissando in 54 unità complessive (16 ufficiali e 38 marescialli) il numero massimo ammesso per il 2026 [comma 1, lettera b)]. Gli oneri derivanti dalla disposizione - che, come evidenziato dalla relazione tecnica, sono connessi al trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto dell'anticipato ingresso in ausiliaria verrebbe erogato prima dell'effettivo collocamento in quiescenza - sono valutati in euro 2.700.000 per il 2027, in euro 2.431.531 per il 2028 e in euro 1.705.080 per il 2029. A tali oneri si provvede, quanto a euro 675.000 per il 2027, a euro 607.883 per il 2028 e ad euro 426.270 per il 2029, mediante le maggiori entrate fiscali correlate all'anticipata erogazione del TFS e, quanto a euro 2.025.000 per il 2027, a euro 1.823.648 per il 2028 e ad euro 1.278.810 per il 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 COM⁶⁸ (comma 2).

Al riguardo, alla luce dei dati, dei parametri di quantificazione e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la stima degli oneri recati dalla disposizione, non si formulano osservazioni.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che si è proceduto a calcolare l'impegno finanziario tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d'età ordinamentale e che gli effetti netti sono stati stimati considerando l'effettivo movimento di cassa per erogazione del TFS calcolato al netto delle trattenute a carico dello Stato, pari a circa il 25 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, il collocamento anticipato in ausiliaria, comporterebbe una minore spesa annua per le retribuzioni del personale militare, che viene stimata in circa 492.926 euro, considerato che il trattamento economico spettante in ausiliaria risulta inferiore di circa il 10 per cento rispetto a quello spettante al personale. Tali risparmi non vengono prudenzialmente considerati ai fini della stima degli oneri. Per l'Ente erogatore

⁶⁸ Si rammenta che l'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa due fondi da ripartire (rispettivamente di parte capitale e di parte corrente) le cui dotazioni sono determinate dalla legge di bilancio. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze.

del TFS (INPS), nel lungo periodo il collocamento anticipato in ausiliaria genererebbe, inoltre, una minore spesa, come evidenziato nella tabella 8 allegata alla relazione tecnica. Anche in tal caso, siffatti importi non vengono prudenzialmente considerati ai fini della stima degli oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutati in 2.700.000 euro per l'anno 2027, 2.431.531 euro per l'anno 2028 e 1.705.080 euro per l'anno 2029 tramite le seguenti modalità:

- quanto a 675.000 euro per l'anno 2027, a 607.883 euro per l'anno 2028 e ad 426.270 euro per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo;

- quanto a 2.025.000 euro per l'anno 2027, a 1.823.648 euro per l'anno 2028 e a 1.278.810 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Al riguardo, per quanto concerne la prima modalità di copertura, si rinvia a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, si fa presente che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare è iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa e reca una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio 2026-2028, pari a 58.254.205 euro per l'anno 2027 e a 59.536.791 euro per l'anno 2028.

Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo oggetto di riduzione.

Articolo 12, comma 1
(Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia)

Normativa previgente. L'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021⁶⁹, prorogato, da ultimo, dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021, volte a limitare i casi nei quali è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per procedure di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non si applicassero al personale del Ministero della giustizia fino al 31 dicembre 2025.

Al predetto articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021, incluse le relative proroghe, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, intervenendo sull'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge n. 80 del 2021, prorogano ulteriormente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la non applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021, volte a limitare i casi nei quali è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per la mobilità volontaria del personale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la non applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni volte a limitare i casi nei quali è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per la mobilità volontaria del personale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica non ascrive alla disposizione in esame effetti finanziari, in coerenza con le disposizioni ora oggetto di proroga.

⁶⁹ Recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia.

Articolo 12, comma 2

(Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia)

Normativa previgente. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016⁷⁰, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 202 del 2024⁷¹, ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, il divieto di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2025 per il personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia, Si evidenzia che tanto alla disposizione originaria quanto alle sue successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, intervenendo sull'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la deroga che prevede il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della stessa amministrazione.

Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto della neutralità finanziaria dichiarata nella relazione tecnica e tenuto conto che sia alla disposizione originaria sia alle sue successive proroghe non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri.

⁷⁰ Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

⁷¹ Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Articolo 12, comma 3
(Proroga della vigenza della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici)

La norma proroga, sino al 31 gennaio 2027, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami, indetto con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, volto all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La relazione illustrativa precisa che la data di scadenza ordinaria della suddetta graduatoria è prevista per il prossimo 31 gennaio 2026. Quest'ultima si riferisce al concorso pubblico per esami a 104 posti, elevati a 236⁷², a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, la cui graduatoria finale è stata approvata con decreto direttoriale 31 gennaio 2024. Sempre la RI chiarisce che la proroga si rende necessaria al fine di consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria a copertura delle vacanze di organico determinatesi per le cessazioni intervenute negli anni 2024-2025, che dovrebbero altrimenti essere coperte attraverso l'indizione di una nuova procedura concorsuale, che richiederebbe tempi più lunghi e ulteriori costi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma – limitandosi a prorogare fino al 31 gennaio 2027 la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, indetto con decreto direttoriale 18 maggio 2022 per 104 posti, elevati a 236, profilo III area funzionale, fascia F1 – non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intervenendo su facoltà assunzionali nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso, indetto con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, volto all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

⁷² Si segnala che l'elevazione dei posti messi a concorso, da 104 a 236, è avvenuta in occasione dell'approvazione della graduatoria definitiva, con il decreto direttoriale del 31 gennaio 2024.

Articolo 12, comma 4 ***(Infrastrutture digitali per le intercettazioni)***

Normativa previgente. L'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023⁷³, come modificato dall'articolo 10, comma 7 del decreto-legge n. 202 del 2024⁷⁴, ha individuato nel 31 dicembre 2025 il termine iniziale a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali sono effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dal comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023. Ai sensi del citato comma 1 al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita al medesimo articolo 2 individuava oneri per le seguenti voci di spesa: reti e cablaggi, impiantistica sale *server* e certificazione, strumenti digitali e nuovi modelli operativi (tutte e tre le voci per il triennio 2023-2025) e gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata (permanente a decorrere dal 2023).

Si rammenta, altresì, che la relazione tecnica riferita al menzionato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 202 del 2024 – disposizione che ha prorogato il citato articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023 – evidenziava che le stesse non avrebbero determinato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, altresì, che le risorse individuate dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 del medesimo articolo 2 (di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché di 3 milioni di euro per la gestione, manutenzione evolutiva e assistenza informatica dedicata) risultavano adeguate per il finanziamento degli interventi programmati, da concludersi nel corso del 2025.

La norma, modificando l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 105 del 2023, prorogano, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine iniziale a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali sono effettuate tramite le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dal comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto

⁷³ Recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

⁷⁴ Recante

è diretta a consentire, con le risorse autorizzate dal comma 10 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la piena funzionalità dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguiti da ciascun ufficio del pubblico ministero al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei predetti sistemi informativi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale per le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali dovranno essere utilizzate le infrastrutture digitali interdistrettuali*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto sia degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica sia del fatto che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 12, comma 5

(Proroga delle facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

La norma prevede che il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possa esercitare le facoltà assunzionali, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie previste dall'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 36 del 2022, fino al 31 dicembre 2026.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel disciplinare la procedura ordinaria del reclutamento del personale all'interno della pubblica amministrazione, specifica, al comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che le determinazioni relative alle procedure di reclutamento all'interno della pubblica amministrazione avvengono sulla base del piano triennale dei fabbisogni, mentre l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni all'interno delle amministrazioni sono autorizzati con DPCM. Il medesimo comma 4, oltre a precisare che le facoltà assunzionali autorizzate con le modalità appena descritte hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere prorogate, stabilisce un regime transitorio per le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare, e che sarebbero giunte a scadenza il 31 dicembre 2024, prevedendo la possibilità di esercitarle entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Con riferimento alle procedure di reclutamento straordinario incluse, per effetto delle norme in esame, nelle facoltà assunzionali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, si rammenta che l'articolo 17, comma 2, del decreto-

legge n. 36 del 2022⁷⁵ ha aumentato la dotazione organica del medesimo Dipartimento di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali⁷⁶, autorizzando a tal fine la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. Per coprire i posti derivanti dal menzionato ampliamento, il successivo comma 4 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, mediante nuove procedure concorsuali ovvero attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, le risorse di personale necessarie. La copertura dei posti è consentita in deroga alle ordinarie capacità assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dal citato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, precisando che la disposizione ha ad oggetto l'esercizio di facoltà assunzionali già finanziate, afferma che la stessa **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possa esercitare le facoltà assunzionali, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie, fino al 31 dicembre 2026.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come si evince dalla relazione tecnica, la disposizione ha ad oggetto l'esercizio di facoltà assunzionali già finanziate e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13, comma 1

(Proroga dei termini relativi alla stabilizzazione del personale per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico)

Normativa previgente. L'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025⁷⁷ ha consentito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, di stabilizzare, nell'ambito delle rispettive

⁷⁵ Recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

⁷⁶ Di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1, e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2.

⁷⁷ Recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

dotazioni organiche, il personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021⁷⁸, e utilizzato dal medesimo Ministero per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La medesima disposizione precisa che agli oneri da essa derivanti si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica riferita al predetto articolo 8, comma 5, dichiarava che la stessa non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le regioni e le province autonome avrebbero provveduto alla stabilizzazione del personale individuato dalla norma nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che il citato articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha autorizzato il MASE a reclutare, con contratto di lavoro a tempo determinato, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, per la realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

La norma, intervenendo sull'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, proroga il termine ivi contenuto dal 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, rilevando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025, le regioni possono stabilizzare il personale interessato nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non

⁷⁸ Recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

dirigenziale, appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, proroga il termine ivi previsto dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come specificato dalla norma e come risulta dalla relazione tecnica, la facoltà di stabilizzazione del personale in esame deve essere esercitata nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Si rammenta, per altro, che alla norma originaria, in ragione di analoghe argomentazioni, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 13, comma 2
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Normativa previgente. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021⁷⁹, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 202 del 2024⁸⁰, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui devono provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Si rammenta che a tale disposizione, inclusa la relativa proroga, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, intervenendo sull'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, differisce, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di un obbligo a carico degli operatori di mercato.

⁷⁹ Recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

⁸⁰ Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame intervenendo sull'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, differisce, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato, da lato, che, come risulta dalla relazione tecnica, la norma, intervenendo su un obbligo a carico degli operatori di mercato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che alla disposizione originaria su cui si interviene nonché alla sua successiva proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 13, commi da 3 a 5

(Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012⁸¹, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12, comma 16-*duodecies*, del decreto-legge n. 25 del 2025, prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato del risanamento ambientale e della riqualificazione del territorio della città di Taranto, che rimane in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2025. Tra le altre disposizioni del medesimo articolo 1, comma 1, si segnalano:

- la previsione della definizione, con DPCM, della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale, e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche;
- la facoltà per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, la cui remunerazione viene fissata entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.

Con riguardo agli effetti finanziari derivanti dalle menzionate previsioni, si individuano:

- gli oneri relativi al compenso del Commissario, nel limite di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- gli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025;

⁸¹ Recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

- gli oneri, pari 37.800 euro per l'anno 2025, derivanti dall'autorizzazione di spesa di pari importo per la medesima annualità, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale.

Le norme, intervenendo sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, provvedono a:

- prorogare, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la durata dell'incarico del Commissario straordinario [comma 3, lettera a)];
- prorogare al 2026 la facoltà, per il Commissario straordinario, di provvedere alla nomina di non più di due subcommissari [comma 3, lettera b)].

Conseguentemente, sono aggiornati gli effetti finanziari delle proroghe intervenute per effetto delle menzionate novelle. In particolare, sono individuati:

- gli oneri derivanti dalla predetta proroga dell'incarico commissariale, nel limite di 132.700 euro, per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato a finanziare il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico⁸² [comma 3, lettera c)];
- gli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari derivanti dalle proroghe di cui alle precedenti lettere a) e b), nel limite di 545.946 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo [comma 3, lettera d)];
- gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 75.600 euro per l'anno 2026, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale [comma 3, lettera e)], cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 5).

Sono altresì introdotti specifici adempimenti per il Commissario (comma 4). In particolare, quest'ultimo, entro il 31 marzo 2026, è tenuto a:

- trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- rendere l'informativa sullo stato di attuazione degli interventi medesimi al CIPRESS.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁸² Di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Proroga al 31 dicembre 2026 dell'incarico del Commissario di del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 [comma 3, lettera a)]		0,1				0,1				0,1		
Proroga della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 - personale [comma 3, lettera a)]		0,3				0,3				0,3		
Nomina di due sub-commissari per la gestione commissariale del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 [comma 3, lettera b)]		0,2				0,2				0,2		
Risorse per le esigenze di funzionamento della struttura del Commissario di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 [comma 3, lettera e)]		0,1				0,1				0,1		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo di finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1, c. 498, della L. 234/2021 [comma 3, lettera c)]		0,1				0,1				0,1		
Riduzione del Fondo di finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui		0,5				0,5				0,5		

all'art. 1, c. 498, della L. 234/2021 [comma 3, lettera d)]											
Riduzione Tabella A – MASE (comma 5)		0,1				0,1				0,1	
Maggiori entrate tributarie e contributive											
Proroga al 31 dicembre 2026 dell'incarico del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 - effetti riflessi [comma 3, lettera a)]						0,1				0,1	
Proroga della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 - effetti riflessi [comma 3, lettera a)]						0,2				0,2	
Nomina di due subcommissari per la gestione commissariale del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 129/2012 - effetti riflessi [comma 3, lettera b)]						0,1				0,1	

La **relazione tecnica**, oltre ad asserire che la disposizione di cui al comma 4, concernente gli adempimenti informativi del Commissario straordinario, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riconoscendo alla stessa natura procedurale, e a ribadire quanto prevedono le norme con riferimento ai profili di copertura di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, e al comma 5, fornisce elementi informativi in merito agli effetti finanziari delle novelle operate dal comma 3. In particolare, per quanto concerne la proroga del Commissario per la bonifica del SIN di Taranto fino al 31 dicembre 2026 di cui alla lettera *a)*, rappresenta che il relativo costo annuo ammonta a euro 132.700, in linea con la quantificazione operata con riguardo all'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 60 del 2024 (disposizione che, tra le altre misure, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 2025 l'incarico commissariale). Inoltre, fa presente che, conseguentemente alla proroga dell'incarico commissariale disposta dalla citata novella, tenuto conto che, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, undicesimo periodo, del decreto-legge n. 129 del 2012, "la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario", la medesima struttura commissariale viene automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, riprendendo la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021⁸³ (disposizione che aveva previsto la costituzione della medesima struttura), la relazione tecnica ha stimato gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 euro (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 euro (lordo stato) per i dirigenti. Trattandosi di 10 dipendenti e di due dirigenti di livello non generale, il costo complessivo lordo annuo ammonta a 346.896 euro. Inoltre, tenuto conto che la novella di cui alla lettera *b*) proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per il Commissario di nominare non più di due sub-commissari, il relativo costo annuo, riferisce la RT, è pari a 199.050 euro, in linea con la quantificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 152 del 2021⁸⁴.

La RT fornisce, altresì, informazioni in merito alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 132.700 euro per l'anno 2026, per il compenso spettante al Commissario, disposta dalla novella di cui alla lettera *c*). In particolare, riferisce che le relative risorse sono allocate sul capitolo 226 PG 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda, poi, gli oneri derivanti dalle esigenze di funzionamento della struttura commissariale, oggetto di proroga fino al 2026 per effetto della novella di cui alla lettera *e*), la relazione tecnica evidenzia che il relativo ammontare, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, come da prospetto di seguito riportato, è coerente con la quantificazione operata relativamente all'articolo 12, comma 16-*duodecies*, del decreto-legge n. 25 del 2025⁸⁵.

⁸³ Di tale quantificazione, riferita all'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021, si dà conto nel prosieguo dell'esame dei contenuti della relazione tecnica.

⁸⁴ Di tale quantificazione, riferita all'articolo 41, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 152 del 2021, si dà conto nel prosieguo dell'esame dei contenuti della relazione tecnica.

⁸⁵ La relazione tecnica di passaggio riferita all'articolo 12, comma 16-*duodecies*, del decreto-legge n. 25 del 2025, disposizione che ha autorizzato la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025 da destinare alle esigenze di funzionamento della struttura del Commissario di Taranto, dopo aver elencato voci di costo di identici importi rispetto a quelli evidenziati dal prospetto della relazione tecnica in esame, per un totale di 75.600 euro annui, tenuto conto dei tempi di effettiva operatività della misura normativa, stimava una spesa pari 37.800 euro, parametrata al solo secondo semestre.

SPESE INDISPENSABILI PER L'OPERATIVITA' STRUTTURA DI SUPPORTO	
Dotazioni informatiche	€ 25.000,00
Carta	€ 4.500,00
Materiale informatico di consumo	€ 3.000,00
Cancelleria e varie	€ 1.000,00
Spese missione	€ 3.000,00
Scaffalature e arredi	€ 2.500,00
Spese telefonia mobile	€ 2.000,00
Rimborsi vari (buoni pasto)	€ 12.600,00
Acquisto software	€ 12.000,00
Noleggio veicolo (escluso carburante)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 75.600,00

Con riguardo ai profili finanziari delle predette proroghe, si riportano di seguito le quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica di passaggio riferita all'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 60 del 2024⁸⁶, disposizione che aveva già prorogato l'incarico commissariale in argomento fino al 31 dicembre 2025, prevedendo, altresì, la facoltà per il Commissario di nominare fino a due subcommissari per gli anni 2024 e 2025, nonché l'incremento del numero delle unità di personale non dirigenziale – da 5 a 10 – e dirigenziale – da 1 a 2 – della struttura commissariale. In particolare, la citata RT evidenziava che:

- con riferimento alla proroga dell'incarico commissariale, erano individuati oneri pari a 132.700 annui anche per l'anno 2025 (medesimo ammontare rispetto a quello che, nella formulazione previgente, era limitato all'anno 2024);
- in relazione alla struttura di supporto, riprendendo la quantificazione degli oneri operata dall'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021 (disposizione che aveva previsto la costituzione della medesima struttura), gli oneri erano stati stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 (lordo stato) per il dirigente. Per cinque unità di personale non dirigenziale (per un costo complessivo lordo annuo pari a 106.545 euro) e di 1 dirigente (per un costo lordo annuo pari a 66.903 euro), la spesa totale ammonta a 173.448 euro per l'anno 2025, ridotta a 86.724 euro per l'anno 2024 essendo riferita al solo secondo semestre; analoga spesa era prevista per le cinque unità non dirigenziali e per il dirigente non generale aggiuntivi rispetto all'organico della struttura commissariale prevista al 31 dicembre 2023. Conseguentemente per dieci unità non dirigenziali il costo ammonta a 106.545 euro per l'anno 2024 (riferito al secondo semestre 2024) e 213.090 per l'anno 2025, mentre per i due dirigenti non generali la spesa era pari a 66.903 euro per l'anno 2024 (riferito al secondo semestre 2024) e a 133.806 euro per l'anno 2025; la spesa totale ammonta, pertanto, a 173.448 euro (66.903 euro + 106.545 euro) per l'anno 2024 e a 346.896 euro (133.806 euro + 213.090 euro) per l'anno 2025;

⁸⁶ Recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

- per quanto riguarda l'onere derivante dall'esercizio della facoltà per il Commissario di nominare fino a due subcommissari per gli anni 2024 e 2025, atteso un compenso di 75.000 euro lordo onnicomprensivo per ciascun subcommissario, il costo per singolo subcommissario ammonta a 99.525 euro compresi gli oneri riflessi (8,5% IRAP e 24,2% contributi previdenziali), per un totale di 199.050 euro annui. Tale quantificazione, riferisce la RT, riprende quanto già previsto per i subcommissari del Commissario per la bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio all'articolo 41, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Si rammenta che a quest'ultima previsione – che fissava il compenso di ciascun subcommissario entro la misura massima di 75.000 euro – era, a suo tempo, stato ascritto un onere, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, pari a 197.317 euro, comprensivo degli oneri riflessi;

Pertanto, tenuto conto dei tempi di effettiva operatività dell'intervento normativo di cui al menzionato articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 60 del 2024, la relazione tecnica calcolava una spesa pari 272.973 euro, parametrata al secondo semestre, mentre l'onere per l'anno 2025 ammontava a 545.946 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervenendo sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prorogano, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la durata dell'incarico del Commissario straordinario [comma 3, lettera a)], nonché la facoltà, per lo stesso, di provvedere alla nomina di non più di due subcommissari [comma 3, lettera b)]. Conseguentemente, sono aggiornati gli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico commissariale, nel limite di 132.700 euro per l'anno 2026 [comma 3, lettera c)], gli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e quelli relativi alla nomina dei subcommissari, nel limite di 545.946 euro [comma 3, lettera d)], nonché gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 75.600 euro per l'anno 2026, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale [comma 3, lettera e)], cui si provvede nei termini ivi stabiliti [comma 3, lettere c) e d), e comma 5]. Sono altresì introdotti specifici adempimenti di carattere informativo per il Commissario (comma 4).

La relazione tecnica, oltre a precisare che le risorse per la copertura degli oneri, pari a 132.700 euro per l'anno 2026, per il compenso spettante al Commissario sono allocate sul capitolo 226, programma di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fornisce elementi informativi concernenti la congruità degli oneri derivanti dalle novelle operate dal comma 3.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri appaiono limitati agli stanziamenti previsti e che la relazione tecnica fornisce dati e parametri che consentono di verificare la congruità degli oneri derivanti dalle proroghe in argomento, mostrandone la coerenza con i risultati di quantificazioni riferite a previgenti disposizioni di pari oggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3, lettera c), dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalla proroga ivi prevista, pari a 132.700 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, si ricorda che tale disposizione, nell'istituire il predetto Fondo, ha previsto per l'anno 2026 una dotazione pari a 200 milioni di euro.

Sul punto, si rileva che le relative risorse confluiscono sul capitolo 2226 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che per l'anno 2026 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 199 milioni di euro.

Al riguardo, nel rilevare che una riduzione del predetto Fondo per il medesimo importo di 132.700 euro era già stata prevista per ciascuno degli anni 2024 e 2025⁸⁷ per la copertura finanziaria degli oneri per il compenso del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto, il cui incarico è prorogato dalla disposizione in esame, si prende atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, in cui si dà evidenza che le risorse utilizzate sono allocate sul predetto capitolo di bilancio⁸⁸, piano gestionale n. 1, e che, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appare nondimeno utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di arrecare pregiudizio al perseguimento delle finalità alle quali le risorse sono preordinate.

Si fa presente, altresì, che il comma 3, lettera d), dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalla proroga ivi prevista, pari a 545.946 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, si ricorda che tale disposizione, nell'istituire il predetto Fondo, ha previsto per l'anno 2026 una dotazione pari a 200 milioni di euro.

Sul punto, si rileva che le relative risorse confluiscono sul capitolo 2226 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che per l'anno 2026 reca, nell'ambito del vigente bilancio

⁸⁷ Si vedano, rispettivamente, l'articolo 12, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 215 del 2023 e l'articolo 14, comma 4-bis, lettera d), del decreto-legge n. 60 del 2024.

⁸⁸ Si fa presente che la relazione tecnica, per un mero errore materiale, fa riferimento al capitolo 226, anziché al capitolo 2226 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di competenza, pari a 199 milioni di euro.

Ciò posto, nel segnalare che la riduzione del Fondo in esame è stata disposta ai fini della copertura degli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale del Commissario per il sito di interesse nazionale di Taranto e dei relativi subcommissari, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025⁸⁹, appare opportuno che, stante l'assenza di indicazioni al riguardo nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il Governo confermi che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità per l'anno in corso nonché assicurati che il loro utilizzo non sia suscettibile di arrecare pregiudizio al perseguimento delle finalità alle quali le risorse sono preordinate.

Si fa presente, infine, che il comma 5 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dalla novella introdotta dalla lettera e) del precedente comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In proposito, non si formulano osservazioni giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per il 2026⁹⁰.

Articolo 14

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 145 del 2023, ossia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

In proposito si ricorda che il Fondo è stato istituito (come strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI) presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. Successivamente, l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche modalità,

⁸⁹ Si veda l'articolo 14, comma 4-*bis*, lettera e), del decreto-legge n. 60 del 2024.

⁹⁰ Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

parzialmente derogatore della disciplina ordinaria. Il termine del 31 dicembre 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 450 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Con particolare alla disciplina speciale (prorogata con la norma in esame) il citato articolo 15-bis, ha previsto, per l'anno 2024, anche per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore e al repertorio economico amministrativo (REA) presso il registro delle imprese, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per le PMI in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro, senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia.

L'accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alle risorse apportate dall'amministrazione promotrice per sostenere l'operatività di questa sezione speciale possono confluire anche somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini da effettuarsi secondo le modalità definite con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Nelle more dell'individuazione delle risorse da destinare alla sezione speciale, con l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato prorogato il termine finale di operatività del fondo, previsto dal citato articolo 15-bis, comma 1, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Inoltre, con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

La relazione illustrativa precisa che in considerazione dell'intervenuta implementazione della sezione speciale del Fondo per le PMI e dell'imminente sottoscrizione dell'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze che ne perfezionerà l'istituzione, si ritiene necessaria la proroga al 31 dicembre 2026 dell'istituto in commento al fine di consentire agli ETS non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di poter fruire della relativa garanzia per tutto il 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Minori spese in conto capitale												
Proroga delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 15-bis, c. 1, del D.L. 145/2023										7,5		

La relazione tecnica afferma che nello scenario della proroga, disposta dalla norma in esame, si prevedono anche in coerenza con quanto indicato nel Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10/12/2025, sulla base dell'operatività registrata nel I semestre 2025, circa 250.000 operazioni garantite, un importo finanziato medio pari a 182 mila, in linea con la crescita del 3% riscontrata tra il 2024 e il I semestre 2025, e un livello medio di copertura (63%), in linea con il I semestre 2025. In termini di aliquota di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, si stima un tasso medio in linea con la recente operatività (8,4%).

La previsione relativa alle Small Mid-Cap (SMC) riflette la diminuzione di circa il 75% dei volumi riscontrati sulle PMI tra il periodo emergenziale e il periodo successivo a normativa vigente. Pertanto, per le SMC, a fronte delle circa 12 mila accolte nel periodo emergenziale, si prevedono a normativa vigente circa 3 mila operazioni garantite, con un finanziamento medio pari a circa 1 milione, una copertura media stimata pari al 33% e un'aliquota di accantonamento del 7,0%.

Per l'operatività su portafogli si prevede un impegno di circa 294 milioni a fronte della concessione della garanzia su circa 14 portafogli, di importo medio pari a circa 300 milioni, con copertura al 7% come da normativa di riferimento. Infine, si prevedono commissioni totali da versare, pari a circa 101,8 mln, in relazione agli Accordi di controgaranzia a favore del Fondo sottoscritti con CDP su risorse *European Guarantee Fund* e Invest EU.

Alla luce di quanto sopra, sul piano finanziario, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2026, secondo la disciplina recata dall'articolo 15-bis del DL anticipi, si stima un fabbisogno di circa 2.900 milioni di euro.

La RT afferma che la copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2026 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nelle disponibilità del Fondo.

Nello scenario, invece, di applicazione di quanto previsto dal citato DM 6 marzo 2017, senza incremento dell'importo massimo garantito per impresa

pari a 5,0 mln (i.e. con importo massimo garantito per impresa pari a 2,5 milioni), tenuto conto dell'operatività registrata nel 2019 (circa 125 mila operazioni), ultima annualità di applicazione della suddetta normativa, dell'operatività negli anni successivi al periodo emergenziale, dell'incidenza delle imprese con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni sullo *stock* delle garanzie in bonis in essere (0,4% del totale, circa 5.500 imprese sul totale di 1,3 mln di imprese) e del numero di operazioni finanziarie accolte nei primi nove mesi del 2025 caratterizzate da un importo garantito superiore a 2,5 milioni (147 operazioni finanziarie su 183.196, pari allo 0,08%), per il 2026 si prevede un incremento del 99% rispetto al 2019 in termini di operazioni (circa 249,8 mila garanzie). Si prevede inoltre un importo finanziato medio pari a 182 mila, in linea con la crescita del 3% riscontrata tra il 2024 e il I semestre 2025, un livello medio di copertura (65%) in linea con il 2019 e un'aliquota media di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio pari all'8,4%, in linea con la recente operatività.

In conclusione, vale evidenziare che il predetto fabbisogno finanziario per il 2026 (i.e. € 2.870.690.840,68 in base al Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10/12/2025) – corrispondente alla proroga della disciplina di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145 – sostanzialmente coincide con il fabbisogno finanziario che il Fondo avrebbe, per il medesimo 2026, nella distinta ipotesi di assenza della predetta proroga e di ritorno alla disciplina di funzionamento prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017 (i.e. € 2.878.153.400,68). In altri termini, sulla base del Piano delle attività approvato dal CIPESS il 10 dicembre 2025, non esiste un effetto differenziale significativo, in termini di fabbisogno finanziario, tra lo scenario con e senza la proroga della disciplina di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145.

Tale esito di sostanziale equivalenza dei fabbisogni finanziari tra i due scenari è riconducibile, in sintesi, alle seguenti considerazioni:

- il numero di operazioni finanziarie richiedenti la garanzia pubblica è stimato in misura pressoché sovrapponibile nei due scenari;
- la percentuale media garantita dei due scenari tende a coincidere, pur a fronte di discipline diverse che prevedono coperture maggiormente uniformi in caso di proroga, a fronte di coperture differenziate per classe di rischio, in caso di ripristino della normativa ordinaria.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023.

La relazione tecnica stima un fabbisogno di circa 2.900 milioni di euro, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2026, secondo la disciplina recata dall'articolo 15-bis del 145 del 2023. La relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2026 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nelle disponibilità del Fondo medesimo.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la stima del fabbisogno necessario a garantire l'operatività del fondo PMI per l'anno 2026. Con riferimento agli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle minori spese in conto capitale in termini di indebitamento netto, pari a 7,5 milioni di euro, risultanti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, di cui la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione.

Articolo 15, comma 1

(Emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico a fini sperimentali e scientifici)

La norma prevede che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici⁹¹, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

La relazione tecnica non considera la norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico

⁹¹ Di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche). In particolare il citato comma 1 dell'articolo 9-bis prevede che, per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici sia soggetta, fino al 31 dicembre 2026, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-bis.

mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati, per evitare rischi derivanti da atti vandalici, Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

Articolo 15, comma 2 ***(Obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura)***

La norma prorogare fino dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'adempimento di un obbligo assicurativo a cui sono soggette le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Si rammenta che il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo in oggetto era stato fissato al 31 marzo 2025 per una pluralità di imprese dal citato dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Successivamente per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per tale adempimento era stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202⁹². A tali obblighi assicurativi non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme specificando che l'adempimento in questione prevede l'obbligo di stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali posto a carico dei soggetti privati interessati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'adempimento di un obbligo assicurativo a cui sono soggette le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Al riguardo, non si formulano, osservazioni, alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica che evidenzia che l'obbligo di stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali è posto a carico di soggetti privati nonché in considerazione del fatto che alle norme oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

⁹² Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Articolo 15, comma 3
(Notifiche degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato)

La norma, modificando l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023 ("Milleproroghe"), proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma. Si evidenzia che la relazione tecnica a corredo del decreto-legge n. 215 del 2023, non aveva ascrivito effetti sul gettito alla proroga disposta dall'articolo 3, comma 6, affermando il carattere ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione in commento ha l'effetto di estendere il periodo temporale entro cui le autorità competenti possono effettuare il recupero di somme dovute dai contribuenti o da beneficiari di agevolazioni pubbliche e considerato, inoltre, che anche alle precedenti norme di proroga dei termini di notifica non erano stati scontati effetti di gettito.

Articolo 16, comma 1
(Procedure autorizzative per impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali)

Normativa vigente. Il comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 50 del 2022⁹³, introdotto in sede di conversione (legge n. 91 del 2022), prevedeva che, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge

⁹³ Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

di conversione del medesimo decreto-legge, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, finalizzati principalmente all'autoconsumo dell'energia elettrica da essi prodotta e ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, potessero essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA)⁹⁴. Successivamente, l'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023⁹⁵ ha differito la scadenza al 31 dicembre 2024, ulteriormente differita al 31 dicembre 2025 dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024⁹⁶.

Alle citate proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma modifica l'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge n. 50 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, finalizzati principalmente all'autoconsumo dell'energia elettrica da essi prodotta e ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, finalizzati principalmente all'autoconsumo dell'energia elettrica da essi prodotta e ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che la norma, come si evince anche dalla relazione tecnica, non appare suscettibile di generare

⁹⁴ Al riguardo si segnala che dal 30 dicembre 2024 il decreto legislativo n. 190 del 2024, successivamente oggetto di correttivo col decreto legislativo n. 178 del 2025, ha riordinato i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non prevedendo più la DILA. Ai sensi dell'articolo 7 e dell'allegato A, lettera *d*) del decreto, gli interventi relativi a impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, sono ora considerati attività libera: entro una potenza inferiore a 10 MW se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici, e fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.

⁹⁵ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

⁹⁶ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle precedenti proroghe della medesima disciplina (da ultimo l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024⁹⁷) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 16, comma 2 **(Assicurazione dei rischi catastrofali per alcune piccole e microimprese)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) istituisce l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). La copertura deve riguardare i beni strumentali dell'impresa, specificamente terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali (articolo 2424 c.c.).

Il comma 108 autorizza SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi. Tale garanzia è limitata a 5 miliardi di euro per l'anno 2024; per gli anni 2025 e 2026, il limite è pari al valore maggiore tra 5 miliardi di euro e le risorse residue dell'anno precedente. Sulle obbligazioni di SACE è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Per tali finalità, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro.

Successivamente, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 ha prorogato il citato termine dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Per le piccole e microimprese il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025.

La norma modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025⁹⁸, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande⁹⁹;
- imprese turistico-ricettive.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

⁹⁷ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

⁹⁸ Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

⁹⁹ Di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, afferma che essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché imprese turistico-ricettive.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto del fatto che tanto alla norma introduttiva del generale obbligo assicurativo (articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023¹⁰⁰), quanto alle precedenti proroghe del termine di cui trattasi [disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024¹⁰¹ e, per le piccole e microimprese, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025¹⁰²], rispetto alle quali la proroga in esame ha portata soggettiva e temporale più limitata, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 16, comma 3

(Termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto)

Normativa previgente. L'articolo 7-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale (comma 1).

A decorrere dalla medesima data, è incrementato, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari (comma 2).

I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 prevede che gli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 giugno 2025, presentino gli atti di aggiornamento catastali mentre il comma 6,

¹⁰⁰ Legge di bilancio per il 2024.

¹⁰¹ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

¹⁰² Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

per gli atti di cui sopra, disciplina, limitatamente all'anno di imposizione 2025, un regime derogatorio per le rendite catastali.

Infine, il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica della norma richiamata riferisce che alla stessa non vengono ascritti oneri poiché il minor gettito derivante dal comma 1 stimato in circa 5,9 milioni di euro è compensato, con il comma 2, attraverso il corrispondente aumento del valore medio (e per conseguenza della rendita catastale) ordinariamente attribuibile ad altre componenti immobiliari per un maggior gettito pari a circa 6,3 milioni di euro.

Successivamente, l'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 è intervenuto sul suddetto articolo *7-quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, prorogando dal 15 giugno al 15 dicembre 2025, il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

Le norme modificano l'articolo *7-quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2024, comma 3 e comma 6, prorogando dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale¹⁰³ da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

Pertanto, limitatamente all'anno di imposizione 2025, per gli atti di aggiornamento di cui al predetto articolo *7-quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, presentati entro il 15 dicembre 2026, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

La relazione illustrativa afferma che la proroga ha la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall'Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si inseriscono nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo *7-quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha sancito l'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto. Si proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento.

In particolare, il citato articolo *7-quinquies* aveva sancito:

¹⁰³ Si tratta dei seguenti atti: atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (Semplificazione delle procedure catastali), per l'aggiornamento della mappa catastale; atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, per l'aggiornamento del catasto fabbricati.

- l'esclusione degli allestimenti mobili di pernottamento, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, dalla stima diretta della rendita delle strutture ricettive all'aperto (comma 1);
- l'incremento del valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili e di quelle non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto

La relazione tecnica originaria aveva evidenziato una sostanziale equivalenza tra le variazioni, in aumento e in diminuzione, dell'ammontare complessivo della rendita catastale degli immobili potenzialmente interessati dall'attuazione della predetta norma; di conseguenza; anche ai fini dell'IMU la relazione tecnica aveva evidenziato una sostanziale invarianza sul gettito a decorrere dall'anno 2025. Gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall'articolo 7-*quinquies*, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l'anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L'eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell'anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l'imposta dovuta per l'anno 2025 per effetto di quanto indicato dal comma 6 del medesimo articolo 7-*quinquies* secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

In ogni caso, resta fermo quanto indicato nella relazione tecnica originaria circa la complessiva invarianza finanziaria al termine della procedura di aggiornamento delle rendite catastali degli immobili interessati. Pertanto, la proroga in esame non determina effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 7-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2024, commi 3 e 6, prorogando dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, per i suddetti atti di aggiornamento, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Al riguardo, la RT chiarisce che la presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell'anno 2026 potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l'imposta dovuta per l'anno 2025 per effetto di quanto indicato dal comma 6 del medesimo articolo 7-*quinquies* secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025. In ogni caso, la RT conferma la complessiva invarianza finanziaria al termine della procedura di aggiornamento delle rendite catastali degli immobili interessati.

Al riguardo, preso atto che gli aggiornamenti effettuati nel 2026 potrebbero comportare la necessità di conguaglio per le dichiarazioni IMU

relative al 2025, già completate, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'invarianza degli effetti finanziari, nonché in merito alla sostenibilità del profilo temporale dei conseguenti flussi di cassa per gli enti locali che dovessero trovarsi nella necessità di far fronte a eventuali rimborsi.